

**POLICY DI GRUPPO
PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI
CON SOGGETTI IN CONFLITTO DI INTERESSE**

AI SENSI

del Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221/2010
(operazioni con parti correlate)

delle Disposizioni di Vigilanza Banca d'Italia - Circ. 285/2013, Parte III, Cap. 11
(attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati)

dell'art. 136 del D.Lgs. 385/1993
(obbligazioni degli esponenti bancari)

**dell'art 88 della Direttiva (UE) 2013/36 (CRD), come modificata dalla direttiva (UE)
2019/878 (CRD V)**
(prestiti agli esponenti e alle loro parti correlate)

Deliberata in data 25/03/2015
Aggiornata con delibera del CdA del 29/09/2016
Aggiornata con delibera del CdA del 20/12/2018
Aggiornata con delibera del CdA del 26/06/2019
Aggiornata con delibera del Cda del 26/02/2020
Aggiornata con delibera del Cda del 06/12/2022

INDICE

1. CONTESTO NORMATIVO E DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	3
1.1 OBIETTIVI E FINALITÀ.....	3
1.2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	4
1.3 ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA POLICY	6
1.4 AMBITO DI APPLICAZIONE NEL GRUPPO	7
2. DEFINIZIONI	8
3. ORGANI DI GOVERNANCE.....	14
3.1 RUOLI E RESPONSABILITÀ DELLA CAPOGRUPPO	14
3.2 RUOLI E RESPONSABILITÀ DELLA CONTROLLATA.....	17
4. DISPOSIZIONI COMUNI PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON I COMPONENTI DEL PERIMETRO UNICO.....	19
4.1 IDENTIFICAZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PERIMETRO UNICO DI GRUPPO	19
4.2 INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON I COMPONENTI DEL PERIMETRO UNICO	23
4.3 PROCEDURE DELIBERATIVE	28
4.4 PRINCIPALI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI DELLA CAPOGRUPPO	34
5. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (CONSOB) E CON SOGGETTI COLLEGATI (BANCA D’ITALIA)	36
5.1 OBBLIGHI INFORMATIVI SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO CONSOB	36
5.2 LIMITI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO DEL GRUPPO BANCARIO NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI COLLEGATI DI GRUPPO.....	38
6. RAPPORTI CON GLI ESPONENTI BANCARI AI SENSI DELL’ART. 136 TUB	41
6.1 AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO DELL’ART. 136 TUB.....	41
6.2 AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO DELL’ART. 136 TUB: LE OPERAZIONI INTERESSATE	42
6.3 ESENZIONI.....	42
6.4 PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO, DELIBERATIVO E DI INFORMATIVA AGLI ORGANI.....	43
7. PRESTITI AI COMPONENTI DEL PERIMETRO EX ART. 88(1) CRD.....	44
7.1 AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO DELL’ART. 88 (1) CRD	44
7.2 AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO DELL’ART. 88 (1) CRD.....	44
7.3 PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO, DELIBERATIVO E DI INFORMATIVA AGLI ORGANI.....	45
7.4 OBBLIGHI INFORMATIVI PER LE OPERAZIONI CON I COMPONENTI DEL PERIMETRO ART. 88(1) CRD	45
8. OPERAZIONI EX ART. 2391 CODICE CIVILE ED OPERAZIONI IN CONFLITTO DI INTERESSE	46
8.1 SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI NEL PROCESSO DEL CREDITO	46
8.2 SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI NEL PROCESSO DEL CREDITO	46
8.3 DISCIPLINA DEGLI INTERESSI DEL PERSONALE PIÙ RILEVANTE E DEL RESTANTE PERSONALE	47
8.4 DISCIPLINA DEI CONFLITTI DI INTERESSE POTENZIALI NELLE OPERAZIONI DI CONCESSIONE DI CREDITO E ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI	48
8.5 SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI NELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO	48
9. ALLEGATI	55

1. CONTESTO NORMATIVO E DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.1 Obiettivi e finalità

La presente Policy ha lo scopo di definire, nell'ambito dell'operatività della Banca Popolare di Fondi (di seguito anche la "Banca", "BPF" o la "Capogruppo") e del Gruppo Bancario BPF (di seguito anche il "Gruppo"), i principi e le regole da osservare per il presidio del rischio derivante da situazioni di possibile conflitto di interesse determinate dalla vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca e delle altre società del Gruppo¹.

Le specifiche discipline adottate dalla Consob per le **società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante** e dalla Banca d'Italia per le **banche e i gruppi bancari**, nonché le **norme bancarie sulle obbligazioni degli esponenti bancari** e quelle di cui all'**art. 88 (1) della Direttiva (UE) 2013/36 (come modificata dalla Direttiva (UE) 2019/878)** rendono necessario adottare procedure e controlli che si riferiscono a rapporti con insiemi di soggetti, parzialmente sovrapponibili, rispetto ai quali l'operatività del Gruppo è sottoposta a misure di tipo diverso: le parti correlate Consob, i soggetti collegati Banca d'Italia, gli esponenti ex art. 136 del D.Lgs. n. 385/1993 (il "TUB"), gli esponenti e le loro parti correlate ex art. 88 (1) della Direttiva (UE) 2013/36, come modificata dalla Direttiva (UE) 2019/878 (la "CRD").

In relazione a quanto precede, la presente Policy - redatta con l'obiettivo di trattare in modo unitario gli aspetti di *governance*, gli ambiti di applicazione, nonché i profili procedurali ed organizzativi (considerate le significative affinità tra le discipline in tema di parti correlate della CONSOB e di soggetti collegati della Banca d'Italia, come meglio definite *infra*) - contiene le disposizioni da osservare nella gestione:

- delle *operazioni con parti correlate* ai sensi del Regolamento emanato dalla CONSOB con delibera del n. 17221 del 12 marzo 2010, modificato con delibera n. 22144 del 22 dicembre 2021 (le "**Parti Correlate Consob di BPF**", come definite nel successivo Cap. 2);
- delle *operazioni con soggetti collegati* ai sensi della disciplina sulle "*Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati*", di cui alla Parte Terza, Capitolo 11 della Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 (i "**Soggetti Collegati di Gruppo**", come definite nel successivo Cap. 2);
- delle *obbligazioni degli esponenti bancari* ai sensi dell'art. 136 TUB (gli "**Perimetro degli Esponenti Bancari ex art. 136 TUB**" come definite nel successivo Cap. 2);
- *dei prestiti concessi agli esponenti (i.e. i membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo) e alle loro parti correlate*, ai sensi dell'art. 88(1) della CRD (gli "**Perimetro degli Esponenti e loro parti correlate ex art. 88(1) CRD**", come definite nel successivo Cap. 2).

Ai fini della Policy, le Parti Correlate CONSOB, i Soggetti Collegati Banca d'Italia, gli Esponenti Bancari ex art. 136 TUB e gli Esponenti e le loro parti correlate ex art. 88 CRD V, sono definiti "**Soggetti in Conflitto di Interesse**".

La Policy, pertanto, ha lo scopo di disciplinare:

- *con riferimento ai rapporti con le Parti Correlate Consob di BPF e i Soggetti Collegati del Gruppo*

¹ Si precisa che alla data di approvazione della presente Policy, il Gruppo BPF è composto dalla Capogruppo, Banca Popolare di Fondi S.c.p.a., e dalla controllata Ulixes SGR S.p.a., iscritta all'albo delle società di gestione del risparmio, nella sezione dei gestori FIA sottosoglia, nonché nell'albo dei gestori EuVECA.

- i criteri per identificare le Parti Correlate Consob di BPF e i Soggetti Collegati di Gruppo;
 - i casi di esenzione dall'applicazione delle regole di istruttoria, deliberazione e informazione agli Organi e dalle regole di informativa al mercato;
 - le procedure di istruttoria, proposta e deliberazione delle operazioni con Parti Correlate Consob di BPF e Soggetti Collegati di Gruppo;
 - i presidi necessari ad assicurare verso il mercato l'informativa sulle operazioni con Parti Correlate Consob di BPF e l'informativa finanziaria periodica;
 - i limiti alle attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati di Gruppo;
 - gli adempimenti di segnalazione periodica nei confronti della Banca d'Italia sull'attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati Banca d'Italia;
- con riferimento ai rapporti con gli Esponenti Bancari ex art. 136 TUB e all'art. 88(1) CRD
- i criteri per identificare gli esponenti bancari e i soggetti ad essi riconducibili;
 - le operazioni interessate e i casi di esenzione;
 - il processo di istruttoria e deliberazione delle operazioni;
- con riferimento ai rapporti con tutti i Soggetti in Conflitto di Interesse:
- le regole che riguardano i controlli e i presidi organizzativi.
- Con riferimento alle altre ipotesi di conflitto di interessi
- gli adempimenti in presenza di operazioni per le quali gli Amministratori detengono interessi, propri o di terzi, ai sensi dell'art. 2391 del Codice Civile;

1.2 Quadro normativo di riferimento

(A) Principali Fonti normative applicabili alla Banca e al Gruppo BPF

Di seguito si riportano le principali fonti normative in materia di operazioni in conflitto d'interessi applicabili alla Banca e al Gruppo BPF; esse tengono conto della natura della Banca, quale emittente con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, e dei poteri di indirizzo e coordinamento dalla stessa svolti in qualità di Capogruppo, nonché dell'assetto del Gruppo BPF e della presenza della SGR, quale soggetto specializzato nel risparmio gestito:

- *Articolo 53, comma 4 e ss. del TUB*, in base al quale la Banca d'Italia: (i) disciplina condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche o dei gruppi bancari, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati; (ii) ove verificati in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, può stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attività di rischio; (iii) disciplina i conflitti di interesse anche in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica;
- *Articolo 67, comma 1, lettere b) e d) del TUB*, in base al quale la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario,

l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;

- *Articolo 136, TUB*, che disciplina la procedura per deliberare l'assunzione di obbligazioni, da parte della capogruppo o delle società controllate, con i rispettivi esponenti nonché con altre categorie di soggetti specificamente indicate²;
- *Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013*, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio e successivi aggiornamenti, art. 88 paragrafo 1³.
- *Regolamento (UE) n. 575 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013*, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e successivi aggiornamenti;
- *Disposizioni in materia di "Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati"* di cui alla Circolare n. 285/2013, Parte Terza, Cap. 11⁴ (la "**Disciplina Banca d'Italia**");
- *Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate*, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, successivamente modificato con delibera n. n. 22144 del 22 dicembre 2021⁵ (il "**Regolamento Consob**");
- *Disposizioni di Vigilanza del 23 ottobre 2009*, in materia di poteri di direzione e coordinamento della capogruppo di un gruppo bancario nei confronti della società di gestione del risparmio appartenenti al gruppo.

² La materia delle obbligazioni degli Esponenti bancari è disciplinata dall'art. 136 del D.Lgs. n. 385/1993, che presenta un ambito di applicazione circoscritto ai soli rapporti tra la Banca ed i propri esponenti. L'articolo 136 del D.Lgs. n. 385/1993 vieta a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo (*i.e. membri del consiglio di amministrazione, sindaci effettivi e supplenti, direttore generale, vicedirettore generale (se nominato) facente funzioni del direttore generale, nell'ipotesi in cui la carica direttore generale sia vacante, commissari straordinari, commissari liquidatori e membri del comitato di sorveglianza*) presso una Banca di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o di compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la Banca che amministra, dirige o controlla se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità con 'esclusione del voto dell'esponente interessato- e con il voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal Codice Civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate. L'inosservanza delle disposizioni dell'art. 136 del D.Lgs. n. 385/1993 è sanzionata penalmente. In relazione a ciò, è opportuno che la natura delle operazioni rilevanti ex art 136 sia interpretato estensivamente (comprendendovi quindi, a titolo di esempio, anche la fornitura di servizi alla Banca).

³ La normativa prevede che i dati relativi ai prestiti concessi agli esponenti (*i.e. i membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo*) e alle loro parti correlate siano adeguatamente documentati e messi a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

⁴ La Circolare stabilisce, per le banche italiane/gruppi bancari italiani, una regolamentazione delle operazioni con Soggetti Collegati Banca d'Italia che mira a presidiare il rischio che la vicinanza di tali soggetti ai centri decisionali della banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni del processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti. In particolare, la disciplina (i) richiede, per la gestione delle operazioni con soggetti collegati, l'adozione di apposite procedure deliberative e assegna agli amministratori indipendenti compiti analoghi a quelli previsti dal Regolamento CONSOB. La Circolare prevede, in determinati casi, anche il coinvolgimento del collegio sindacale; (ii) indica il contenuto minimale delle procedure; (iii) richiede l'approvazione delle procedure da parte del consiglio di amministrazione, con i preventivi pareri favorevoli del comitato degli amministratori indipendenti e del collegio sindacale.

⁵ Detta i principi ai quali le società italiane con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (tra cui rientra anche la BPF) devono attenersi al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale nelle operazioni con parti correlate realizzate direttamente o per il tramite di società controllate. In particolare, il menzionato Regolamento (i) richiede, per la gestione delle operazioni con parti correlate, l'adozione di apposite procedure e assegna compiti agli amministratori indipendenti (*i.e. valutazioni preventive sulle procedure e sulle operazioni con parti correlate e rilascio di relativi pareri*); (ii) indica il contenuto minimale delle procedure che devono identificare, tra l'altro, le operazioni di maggiore rilevanza, i casi di esenzione, i requisiti di indipendenza degli amministratori, le modalità con cui si istruiscono e approvano le operazioni, le modalità/tempi con cui sono fornite agli amministratori indipendenti tenuti al rilascio dei pareri, nonché agli organi di amministrazione e controllo, le informazioni sulle operazioni, prima della delibera, durante e dopo l'esecuzione della medesima; (iii) richiede, tra l'altro, l'approvazione delle procedure da parte del consiglio di amministrazione, con il preventivo parere favorevole del comitato degli amministratori indipendenti.

- *Articoli 2391 e 2391-bis c.c.*, in tema di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate;
- *IAS 24*, in materia di informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate;

(B) Affinità e differenze tra regolamentazione CONSOB e Banca d'Italia

Il Regolamento Consob e la Disciplina Banca d'Italia presentano significative *affinità* con riferimento alla gestione, rispettivamente, delle operazioni con parti correlate e delle operazioni con soggetti collegati; in particolare i principali punti di sovrapposizione riguardano:

- il perimetro delle Parti Correlate CONSOB e dei Soggetti Collegati Banca d'Italia;
- la tipologia delle operazioni che sono sottoposte a particolari procedure deliberative per la loro realizzazione ed i casi di esclusione previsti in via facoltativa;
- la qualificazione della rilevanza dell'operazione (declinata in operazioni di "maggiore" e di "minore" rilevanza) e la possibilità di identificare operazioni "esigue" ai fini dell'applicazione dell'iter deliberativo particolare;
- il "cumulo" quale meccanismo che può determinare la rilevanza dell'operazione;
- la diretta correlazione tra la rilevanza delle operazioni e gli *iter* procedurali da osservare (il tema della rilevanza nelle operazioni, differentemente modulabile su base discrezionale, è determinante in entrambe le discipline ai fini dell'applicazione delle procedure deliberative e del conseguente ruolo degli amministratori indipendenti);
- il processo di istruttoria, deliberazione e informazione agli Organi sociali per le operazioni con Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati Banca d'Italia;
- il ruolo degli Amministratori indipendenti, atteso che entrambe le discipline attribuiscono un ruolo rilevante agli amministratori indipendenti prevedendone il coinvolgimento nell'adozione delle procedure e nella gestione delle operazioni con parti correlate e soggetti collegati, sia nella fase pre-deliberativa, sia in quella deliberativa, richiedendo (ove previsto), il rilascio di un determinante parere preventivo rispetto alla deliberazione dell'organo facoltizzato.

Parimenti, le disposizioni richiamate presentano le seguenti *specificità*:

- Regolamento CONSOB: obblighi informativi e di trasparenza verso il mercato;
- Disciplina BANCA D'ITALIA: (i) limiti alle attività di rischio; (ii) segnalazioni di vigilanza; (iii) ruolo del Collegio Sindacale, coinvolto in sede di adozione delle procedure.

1.3 Adozione e aggiornamento della Policy

La presente Policy è adottata dal Consiglio di Amministrazione della BPF quale disciplina di Gruppo, anche ai sensi dell'art. 61, comma 4, del D.Lgs. n. 385/1993 (il "TUB").

La Capogruppo, per il tramite della Funzione di Compliance, valuta – con cadenza annuale (entro il primo trimestre successivo alla scadenza dell'anno) – se procedere ad una revisione della Policy di Gruppo, tenendo conto, tra l'altro, di eventuali modifiche della normativa di riferimento, dell'efficacia della Policy dimostrata nella prassi applicativa, di eventuali modifiche della struttura organizzativa e societaria della Banca o del

Gruppo, di rilievi delle Autorità di Vigilanza, nonché degli esiti della attività di verifica delle funzioni aziendali di controllo ovvero dell'attività di vigilanza svolta dagli organi sociali preposti.

Le proposte di revisione sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, che su proposta del Direttore Generale, delibera previo parere vincolante del Collegio Sindacale e del Comitato dei Consiglieri Indipendenti.

I contenuti della Policy e gli eventuali successivi aggiornamenti sono pubblicati sul sito internet della Capogruppo.

1.4 Ambito di applicazione nel Gruppo

La presente Policy si applica alla Capogruppo e alla Controllata con le modalità e le specificità di seguito riportate. In particolare, si rilevano i seguenti ambiti di applicazione:

- la Capogruppo e la SGR adottano e rispettano le disposizioni di cui al Cap. 4, 5 e 8, in modo proporzionato rispetto alla effettiva rilevanza dei potenziali conflitti di interesse;
- la Capogruppo adotta e rispetta altresì le disposizioni di cui ai Cap. 6 e 7.

La Controllata, oltre ad applicare le procedure e le misure valide a livello di Gruppo di cui al presente documento, adotta una propria policy per la gestione dei conflitti di interessi, con lo scopo di individuare i conflitti di interesse che si possono specificatamente manifestare nello svolgimento dell'attività di gestione collettiva del risparmio e di gestire gli stessi attraverso apposite misure preventivamente individuate.

2. DEFINIZIONI

Nel contesto della presente Policy, ove non diversamente specificato, valgono le seguenti definizioni:

Amministratore Indipendente:	l'amministratore che non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c., in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169.
Attività di Rischio:	le esposizioni nette come definite dalla disciplina sulle "Grandi Esposizioni" di cui al Regolamento (UE) n. 575/2013, Parte 4, art. 389.
BPF/ Capogruppo /Banca:	Banca Popolare di Fondi S.c.p.a., società Capogruppo del Gruppo Bancario BPF.
Ulixes / SGR / Controllata:	Ulixes SGR S.p.a., controllata da BPF.
CRD:	la direttiva (UE) 2013/36 (la c.d. CRD IV) – come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878 (la c.d. CRD V) – sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE.
CRR:	il Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013.
Disciplina Banca d'Italia:	la disciplina sulle "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati" di cui alla Circ. n. 285/2013, Parte Terza, Capitolo 11.
Esponenti Bancari:	i destinatari del divieto posto dall'art. 136 del TUB (i.e. chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo).
Fondi Propri:	l'aggregato definito dalla Parte Due del CRR.
Interessi Significativi:	<p>La presenza di "interessi significativi" si configura nei casi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • partecipazione al capitale di società controllate e società collegate dalla Banca da parte di componenti del Perimetro Unico (diversi da società controllate), che comporti l'esercizio di influenza notevole o comunque la titolarità, diretta ovvero indiretta, di una quota significativa, non inferiore al 20% dei diritti di voto o al 10% se società quotata; • esistenza di sistemi di remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche della Banca che dipendano in misura rilevante (superiore al 25% della remunerazione complessiva) dai risultati di periodo conseguiti dalle società con cui l'operazione è svolta. <p>La presenza di interessi significativi può essere inoltre individuata ove ricorrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) significativi rapporti patrimoniali tra la controllata/collegata e altre parti correlate; (ii) remunerazioni nell'ambito di condivisioni con la controllata/collegata di consiglieri/dirigenti con responsabilità strategiche; (iv) particolari vincoli contrattuali della controllata/collegata con la parte correlata in qualsiasi forma stipulati; (v) crediti significativi, finanziamenti o garanzie non proporzionali alle quote di partecipazione dei soci della parte correlata sulla controllata/collegata.</p>
Intermediari Vigilati:	le SIM, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, i gestori, come definiti dal TUF, nonché i gestori esteri, gli Istituti di moneta elettronica (IMEL), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un ammontare di fondi propri a livello individuale superiore al 2% dell'ammontare di fondi propri a livello consolidato del Gruppo Bancario BPF.
Operazioni con i componenti del Perimetro Unico:	le operazioni di cui al § 4.2.

Operazioni con Parti Correlate di BPF:

le operazioni con parti correlate di BPF ai sensi del Regolamento CONSOB.

le transazioni con Soggetti Collegati Banca d'Italia, che comportano assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Non si considerano operazioni con soggetti collegati:

- quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- le operazioni di trasferimento infragrupo di fondi o di "collaterali" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzione impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo;

Operazioni con Soggetti Collegati di Gruppo / Operazioni con Soggetti Collegati Banca d'Italia:

Non configurano nuove operazioni con Soggetti Collegati le revisioni degli affidamenti a tempo indeterminato in bonis (c.d. "rinnovi di fidi a revoca" a fini meramente interni) che non comportano una modifica del rapporto creditizio, in condizioni di stabilità del profilo di rischio. Lo stesso vale per eventuali delibere tecniche assunte a valere di finanziamenti concessi a Soggetti Collegati.

Tale esclusione dell'applicazione della disciplina vale a condizione che l'operazione abbia seguito almeno una volta l'iter ordinario previsto dalla normativa in base alla tipologia ed all'importo dell'operazione e sia, quindi, stata oggetto di valutazione da parte degli organi competenti a seguito della costituzione del Gruppo Bancario Banca Popolare di Fondi

Eventuali revisioni delle operazioni verso Soggetti Collegati, diverse da quelle sopra identificate, (intendendosi qualsiasi variazione dei termini dell'operazione, comprese eventuali variazioni delle condizioni economiche applicate all'operazione o più in generale dei termini contrattuali), si qualificano come nuova operazione e, quindi, devono essere sottoposte all'iter previsto dalla presente Policy in base alla tipologia e all'importo dell'operazione.

Operazioni di Maggiore Rilevanza:

le operazioni di cui al § 4.2.1, ossia le operazioni con Soggetti Collegati il cui controvalore, in rapporto ai fondi propri (consolidati, nel caso di gruppi), sia superiore alla soglia del 5%. Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata con riferimento alla voce "Indice di rilevanza dell'attivo" (è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della banca).

	La banca può individuare altre operazioni da considerare di maggiore rilevanza in base a indicatori qualitativi o quantitativi. In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto collegato, la banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.
Operazioni di Minore Rilevanza:	le operazioni che presentano parametri inferiori alla soglia che individua le Operazioni di Maggiore Rilevanza e che sono diverse dalle Operazioni Esigue.
Operazioni Esigue:	le operazioni di cui al § 4.2.2.2 (B).
Operazioni Ordinarie:	le operazioni di cui al § 4.2.2.2 (A).
Proponente l'Operazione:	la struttura di BPF proponente l'operazione, che ha la responsabilità di attivare il processo operativo e l'iter procedurale/deliberativo ogniqualvolta la controparte sia un componente del Perimetro Unico.
Perimetro degli Esponenti ex art. 88 (1) CRD :	l'insieme dei soggetti di cui al Cap. 7.
Perimetro degli Esponenti Bancari ex art. 136 TUB:	l'insieme dei soggetti di cui al Cap. 6.
Perimetro Unico:	l'insieme dei soggetti di cui al § 4.1.
Regolamento CONSOB:	il Regolamento emanato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (modificato con delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020, in vigore dal 1° luglio 2021)), recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate.
Regolamento Emittenti:	il Regolamento emanato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato, recante la disciplina degli emittenti.
Regolamento Mercati:	il regolamento emanato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017, recante la disciplina in materia di mercati.
Soggetti Collegati di Gruppo:	l'insieme dei soggetti rappresentato dalle Parti Correlate e dai relativi Soggetti Connessi ai sensi della Disciplina Banca d'Italia.
Soggetti Connessi:	l'insieme dei Soggetti Connessi ai sensi della disciplina Banca d'Italia.
Soggetti in conflitto di interesse:	l'insieme costituito dai componenti il Perimetro Unico e dai soggetti in potenziale conflitto di interesse ai sensi dell'art. 136 TUB.
TUB:	il Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni (recante il Testo Unico Bancario).
TUF:	il Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche e integrazioni (recante il Testo Unico della Finanza).

Valgono, inoltre, le seguenti definizioni normative.

	ai sensi dell'IFRS 10 in vigore alla data della <i>presente Policy</i> , un investitore <i>controlla</i> un'entità oggetto di investimento quando è esposto o ha diritto ai rendimenti variabili derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità.
Controllo e Controllo Congiunto CONSOB:	Pertanto, un investitore controlla un'entità oggetto di investimento se e solo se ha contemporaneamente: <ul style="list-style-type: none"> a) il potere sull'entità oggetto di investimento; b) l'esposizione o i diritti a rendimenti variabili derivanti dal rapporto con l'entità oggetto di investimento; e

- c) la capacità di esercitare il proprio potere sull'entità oggetto di investimento per incidere sull'ammontare dei suoi rendimenti.

Nel determinare se controlla un'entità oggetto di investimento, un investitore deve considerare tutti i fatti e le circostanze. L'investitore deve valutare nuovamente se controlla un'entità oggetto di investimento qualora i fatti e le circostanze indicano la presenza di variazioni in uno o più dei tre elementi di controllo elencati nel paragrafo che precede (Cfr paragrafi B80–B85 del principio contabile richiamato).

Due o più investitori controllano collettivamente un'entità oggetto di investimento quando devono operare insieme per condurre le attività rilevanti. In tali casi, poiché nessun investitore può condurre le attività senza il coinvolgimento degli altri, nessun investitore controlla singolarmente l'entità oggetto di investimento. Ciascun investitore dovrebbe contabilizzare la propria interessenza nella partecipata secondo quanto stabilito dai pertinenti IFRS, quali l'IFRS 11 Accordi a controllo congiunto, lo IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture o l'IFRS 9 Strumenti finanziari.

Ai sensi dell'IFRS 11 in vigore alla data della Global Policy, il controllo congiunto è la condivisione, su base contrattuale, del controllo di un accordo, che esiste unicamente quando per le decisioni riguardanti le attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

ai fini della Disciplina Banca d'Italia, il controllo, ai sensi dell'art. 23 del TUB, sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del Codice civile e in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento, nonché nella forma dell'influenza dominante.

Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso, si considerano controllanti:

- (a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa;
- (b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo. Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

Controllo e Controllo Congiunto Banca d'Italia:

Dirigenti con Responsabilità Strategiche CONSOB:

ai sensi del Regolamento CONSOB, i *dirigenti con responsabilità strategiche* sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

Esponenti Aziendali Banca d'Italia:

ai sensi della Disciplina Banca d'Italia, gli *esponenti aziendali* sono i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende nel sistema di amministrazione tradizionale gli amministratori e sindaci (effettivi e supplenti); nel sistema dualistico i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione; nel sistema monistico, gli amministratori e i componenti del comitato per il controllo sulla gestione. La definizione include il direttore generale e chi svolge cariche importanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

Influenza Notevole CON-SOB:

ai sensi dello IAS 28 in vigore alla data della presente *Policy*, l'*influenza notevole* è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto.

Se un'entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si suppone che l'entità abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se l'entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si suppone che l'entità non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. Anche se un'altra entità possiede la maggioranza assoluta o relativa, ciò non preclude necessariamente a una entità di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze: (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata; (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili; (c) la presenza di operazioni rilevanti tra l'entità e la partecipata; (d) l'interscambio di personale dirigente; (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Influenza Notevole Banca d'Italia:

ai sensi della Disciplina Banca d'Italia, l'*influenza notevole* è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo.

L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante: (a) essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati; (b) partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto; (c) l'esistenza di transazioni rilevanti, intendendosi tali le "operazioni di maggiore rilevanza", lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti.

Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

Interessi Significativi Banca d'Italia:

ai sensi della Disciplina Banca d'Italia, per le operazioni con o tra società controllate e per quelle con società sottoposte a influenza notevole, le procedure possono disapplicare in tutto o in parte le regole per il compimento delle operazioni con soggetti collegati. La valutazione della sussistenza di tali interessi è effettuata in base a criteri preventivamente definiti e formalizzati nelle procedure stesse.

Interessi Significativi CONSOB:	<p>ai sensi del Regolamento Consob, le procedure possono prevedere che le disposizioni del Regolamento medesimo, fermo quanto previsto dall'art. 5, comma 8, non si applichino, in tutto o in parte, alle operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché alle operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi, qualificati come significativi in base ai criteri definiti dalle procedure, di altre parti correlate della società. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la società e le società controllate o collegate.</p>
Joint Venture CONSOB:	<p>ai sensi dell'IFRS 11 in vigore alla data della Global Policy, una joint venture è un accordo a controllo congiunto su un'entità in base al quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano dei diritti sulle attività nette dell'entità stessa.</p>
Partecipante Banca d'Italia:	<p>ai sensi della Disciplina Banca d'Italia, per partecipante si intende il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB.</p>
Parti Correlate art. 88(1) CRD:	<p>ai sensi e ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 88, commi 4 e 5, della CRD, per parte correlata si intende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il coniuge, partner registrato ai sensi del diritto nazionale, il figlio o genitore di un membro dell'organo di gestione; 2. un'entità commerciale nella quale un membro dell'organo di gestione o il suo familiare stretto di cui al numero 1. che precede detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10 % del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa, o nelle quali tali persone occupano posti dirigenziali o sono membri dell'organo di gestione. <p>L'atto di emanazione del 35° aggiornamento alla Circolare Banca d'Italia precisa che per "membri dell'organo di gestione" si intendono, a tal fine, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.</p>
Parti Correlate non Finanziarie Banca d'Italia:	<p>ai sensi della Disciplina Banca d'Italia, una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive (va fatto riferimento: (i) per le banche e le società finanziarie, alla somma del totale attivo e delle garanzie rilasciate e impegni; (ii) per le imprese di assicurazione, al valore dei premi incassati moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10; (iii) per le imprese industriali, al fatturato totale, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10. Vanno considerati i dati dell'ultimo esercizio, o, se più recenti, quelli risultanti dalla relazione semestrale, annualizzando quelli di conto economico).</p> <p>La nozione include anche il partecipante e una delle parti correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili.</p>
Società Collegata CONSOB:	<p>ai sensi dello IAS 28 in vigore alla data della presente Policy, una società collegata è una entità su cui l'investitore esercita un'influenza notevole.</p>

3. ORGANI DI GOVERNANCE

3.1 Ruoli e responsabilità della Capogruppo

Il Regolamento CONSOB e la Disciplina Banca d'Italia prevedono, nell'ambito della gestione delle operazioni con parti correlate e soggetti collegati, il coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione (nella fase deliberativa) e, a latere, degli Amministratori indipendenti riuniti in apposito Comitato (nella fase pre-deliberativa). Il coinvolgimento del Collegio Sindacale è contemplato dalla sola Disciplina Banca d'Italia in determinati casi dell'operatività con Soggetti Collegati.

Di seguito si riporta il dettaglio, in termini di ruoli e responsabilità, degli Organi e delle strutture della Capogruppo coinvolti nella presente Policy.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo:

- approva la presente Policy e i successivi aggiornamenti, con i preventivi pareri favorevoli del Comitato dei Consiglieri Indipendenti e del Collegio Sindacale;
- nomina i membri del Comitato dei Consiglieri Indipendenti in conformità con i criteri di designazione stabiliti dalla normativa vigente e dalla Policy;
- delibera sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza e sulle Operazioni di Minore Rilevanza Non Ordinarie realizzate dalla Capogruppo, fatta eccezione per le Operazioni che ricadono nella competenza dell'Assemblea dei Soci⁶;
- delibera le Operazioni con i soggetti del Perimetro Unico che rientrano anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, realizzate da BPF osservando l'iter deliberativo stabilito dal citato articolo (approvazione all'unanimità e con il parere favorevole dell'intero Collegio Sindacale);
- riceve informativa periodica, secondo i criteri indicati nella presente Policy, sulle Operazioni compiute dalla Banca e dalla Controllata con i Soggetti in conflitto di interesse;
- valuta l'esistenza di potenziali conflitti di interesse tra la SGR e la Capogruppo e definisce le modalità di gestione e mitigazione di tali conflitti.

Comitato dei Consiglieri Indipendenti

Al fine di preservare l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con soggetti collegati, un ruolo rilevante è attribuito dalle disposizioni normative agli amministratori indipendenti.

BPF ha istituito in seno al Consiglio di Amministrazione il Comitato dei Consiglieri Indipendenti con il compito di rafforzare i presidi per la gestione di eventuali situazioni di conflitto di interessi, esprimendo il proprio parere su tutta la materia di pertinenza del presente documento, delle sue modifiche e sulle operazioni con i componenti del Perimetro Unico.

⁶ A tal riguardo, si precisa che per le operazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori coinvolti nell'operazione sono tenuti ad astenersi dalla votazione della stessa; pertanto la delibera sarà ottenuta a maggioranza degli Amministratori "non correlati".

Il requisito di indipendenza riconosciuto ai Consiglieri che rientrano nell'ambito del Comitato è ricondotto al fatto che (i) non siano controparte o soggetti collegati o che non abbiano interesse nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 cod. civ.; (ii) siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020 n. 169; (iii) siano rispondenti ai requisiti previsti dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione e dal Regolamento sui requisiti di idoneità degli esponenti aziendali e procedura di valutazione della Capogruppo.

Il Comitato è composto da tre Consiglieri indipendenti, di cui uno avente la funzione di Coordinatore.

Nel caso in cui un membro del Comitato sia controparte o qualificabile quale soggetto collegato in una determinata operazione, questi, limitatamente a tale operazione, deve astenersi dalla partecipazione.

Oltre ai requisiti di indipendenza sopra richiamati, gli Amministratori componenti il Comitato sono in possesso di un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi.

Al Comitato spetta:

- a) la formulazione di pareri analitici e motivati (ai fini della delibera del Consiglio di Amministrazione) sulla complessiva idoneità della presente Policy e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi delle sopra richiamate disposizioni di legge e regolamentari. Tale parere si affianca a quello analogo richiesto al Collegio Sindacale;
- b) nel caso di operazioni di maggiore rilevanza, il Comitato riceve un'informativa completa e tempestiva anche nella fase delle trattative e in quella istruttoria e può richiedere informazioni e chiarimenti, nonché formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;
- c) la formulazione (ove previsto) di pareri preventivi e motivati nel caso di Operazioni con "Soggetti in conflitto di interesse" poste in essere da BPF e/o dalle Controllate (ove applicabile) in merito all'interesse al compimento di tali operazioni, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere del Comitato è allegato al verbale della riunione del Cda;
- d) il monitoraggio, anche al fine di rilevare eventuali interventi correttivi, delle operazioni ordinarie, come meglio definite infra poste in essere da BPF e/o dalla Controllata.

Il Comitato è convocato dal Coordinatore all'occorrenza, sulla base di un ordine del giorno preventivamente comunicato a tutti i componenti, come previsto dal relativo Regolamento. Il Comitato è validamente costituito con la partecipazione della maggioranza dei membri designati, tra i quali il Coordinatore.

Il Coordinatore cura la verbalizzazione delle sedute, trasmettendo copia dei verbali al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di operazioni con un soggetto del Perimetro Unico, sia di maggiore che di minore rilevanza, al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato deve essere fornita dal Direttore Generale, con congruo anticipo, completa ed adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera, ivi compresi: la natura della correlazione; il tipo di operazione; i termini e le condizioni, temporali ed economiche, per il compimento dell'operazione; la convenienza per la Società; il procedimento valutativo seguito.

Il Comitato rappresenta le carenze eventualmente riscontrate al Consiglio di Amministrazione.

Se del caso, il Comitato può avvalersi per l'espletamento dei propri compiti, a spese della Banca, della consulenza di esperti indipendenti esterni, scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate dalla deliberazione. In caso di operazioni di minore rilevanza, il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, può fissare l'ammontare massimo di tali spese.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale:

- formula pareri analitici e motivati nonché vincolanti, al fine della successiva delibera del Consiglio di Amministrazione, sulla complessiva idoneità della Policy e delle Procedure, nonché sui successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi stabiliti dalla Disciplina Banca d'Italia (tale parere si affianca a quello analogo richiesto al Comitato dei Consiglieri Indipendenti);
- esprime il proprio voto in merito alle operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 136, TUB, che la Capogruppo intende realizzare;
- riceve informativa (nei tre giorni successivi a quello in cui il Comitato ha rilasciato il proprio parere) sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza per le quali sia stato interrotto il processo deliberativo a causa del preliminare parere negativo o condizionato del Comitato dei Consiglieri Indipendenti e formula un parere;
- vigila sulla conformità della Policy ai principi indicati dalla normativa di riferimento, nonché sulla complessiva idoneità e sull'osservanza della medesima. A tal fine, il Collegio Sindacale può avvalersi dell'attività di verifica svolta dalla Funzione di Internal Audit e/o richiedere alla stessa specifici approfondimenti e riscontri.
- vigila sul rispetto dei presidi adottati in materia di conflitti di interesse tra le SGR e la Capogruppo, avvalendosi anche del supporto della revisione interna.

Assemblea dei soci

L'Assemblea dei Soci riceve informativa almeno annuale in merito a eventuali Operazioni di Maggiore Rilevanza deliberate nonostante il parere negativo o i rilievi espressi dal Comitato e/o dal Collegio Sindacale.

Internal Audit

La Funzione:

- nell'ambito dei propri piani di audit e secondo un approccio risk based, verifica l'osservanza delle politiche interne;
- verifica, con cadenza annuale, il rispetto dei presidi sui potenziali conflitti di interesse tra la SGR e la Controllata, informando degli esiti, con relazione scritta, il Collegio Sindacale, nonché la Compliance e il Risk Management;
- segnala tempestivamente eventuali anomalie al Collegio sindacale e al Consiglio di Amministrazione;
- se del caso, suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.

Compliance e Antiriciclaggio

La Funzione:

- verifica la conformità del presente Regolamento alla normativa di riferimento;
- verifica l'esistenza e l'affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna.

Funzione di Risk Management

La Funzione:

- verifica la rispondenza dei parametri adottati per l'identificazione della diversa rilevanza delle operazioni ai criteri di sana e prudente gestione e all'operatività della Capogruppo, nonché la congruità dei parametri adottati per l'identificazione dei livelli di propensione al rischio con le caratteristiche organizzative e l'operatività tipica del Gruppo;
- valuta le richieste di verifica del rispetto dei limiti alle attività di rischio individuali, nel caso in cui l'Operazione con Soggetti Collegati di Gruppo che BPF intende realizzare comporti l'assunzione di attività di rischio, derivanti dai soggetti incaricati di svolgere le trattative e l'istruttoria;
- cura la misurazione dei rischi – anche di mercato – sottostanti alle relazioni con Soggetti Collegati di Gruppo;
- verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative;
- controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna struttura e unità operativa con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne e nelle delibere annuali relative ai limiti;
- monitora l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio tenendo conto anche del valore aggiornato delle tecniche di attenuazione del rischio che eventualmente assistono le operazioni e segnala eventuali superamenti dei limiti posti dalla normativa.

Ufficio Segreteria e Affari Generali

La Funzione:

- svolge le attività relative al censimento delle parti correlate ed i soggetti connessi, secondo quanto previsto nella presente Policy.

Ufficio Istruttoria

La Funzione:

- identifica le operazioni di maggior rilievo in base ai criteri quali-quantitativi approvati annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Banca fornendo un'informativa completa e adeguata sui diversi profili dell'operazione, oggetto di analisi.

3.2 Ruoli e responsabilità della Controllata

La Controllata:

- implementa propri sistemi informatici per tenere conto del Perimetro Unico;
- recepisce, per l'identificazione delle Operazioni con soggetti del Perimetro Unico, i criteri indicati nella presente policy, anche per quanto riguarda i "casi di esclusione";
- rappresenta nelle fasi deliberative le informazioni relative alle Operazioni con i componenti del Perimetro Unico, evidenziando l'interesse della società alla conclusione dell'operazione, la convenienza economica e la corretta applicazione delle condizioni;
- assicura un completo e trasparente flusso informativo interno per la Capogruppo con riguardo alle Operazioni con i componenti del Perimetro Unico, fornendo con tempestività le informazioni richieste dalla Capogruppo ovvero, anche di propria iniziativa, le informazioni ritenute di rilievo ai fini della presente Policy;

- adegua la normativa interna in coerenza con quanto disposto dalla Capogruppo, nonché dalle sue policy, valori statutari e mission, fermo restando il rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e dalle specifiche normative di settore tempo per tempo vigenti.

4. DISPOSIZIONI COMUNI PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON I COMPONENTI DEL PERIMETRO UNICO

Di seguito, sono elencati gli ambiti applicativi contemplati dal Regolamento CONSOB e dalla Disciplina Banca d'Italia per i quali è prevista una trattazione unitaria nella presente Policy:

- identificazione, aggiornamento e monitoraggio del Perimetro Unico di Gruppo (cfr § 4.1);
- criteri per l'identificazione e la rilevazione delle Operazioni con i soggetti del Perimetro Unico (cfr § 4.2.), nonché i casi di esclusione contemplati dal Regolamento CONSOB e dalla Disciplina Banca d'Italia e quelli di esenzione e deroga previsti da BPF in conformità alle richiamate disposizioni (cfr § 4.2.2);
- modalità con cui istruire ed approvare le Operazioni con i soggetti del Perimetro Unico di Gruppo (cfr § 4.3);
- i principali flussi informativi interni (cfr § 4.4).

4.1 Identificazione, aggiornamento e monitoraggio del Perimetro Unico di Gruppo

La corretta gestione delle operazioni con parti correlate e soggetti collegati, in termini di procedure deliberative comuni ed applicazione di disposizioni specifiche ai fini Consob e Banca d'Italia, si fonda sulla completa e tempestiva individuazione delle Parti Correlate Consob e dei Soggetti Collegati Banca d'Italia.

In considerazione delle numerose e significative affinità presenti nel Regolamento Consob e nella Disciplina Banca d'Italia e con l'obiettivo di rendere più efficace e semplice l'operatività delle strutture della Capogruppo e della Controllata, BPF ha previsto un **Perimetro Unico di Gruppo**, e, conseguentemente, ha introdotto modalità operative uniche per identificare, aggiornare e monitorare detto Perimetro.

Premesso che, ai sensi delle Disposizioni Banca d'Italia, i Soggetti Collegati di Gruppo sono rappresentati dai soggetti collegati di tutte le banche e degli "Intermediari Vigilati"⁷ appartenenti al gruppo bancario, si precisa fin da subito che, alla data di approvazione della presente Policy, il Gruppo BPF risulta costituito dalla Capogruppo e dalla controllata Ulixes SGR, alla quale viene applicata su base volontaria – pur non ricorrendone i presupposti⁸ – la definizione di "Intermediario Vigilato".

4.1.1 Perimetro Unico

In considerazione dell'attuale assetto, il **Perimetro Unico del Gruppo BPF** risulta costituito dal Perimetro della Capogruppo e dal Perimetro della Controllata, ossia dall'aggregazione delle **Parti Correlate Consob di BPF** e dei **Soggetti Collegati Banca d'Italia di Gruppo** (i.e. BPF e della Controllata).

Per l'identificazione dei componenti del Perimetro Unico di Gruppo si fa riferimento ai soggetti come definiti, rispettivamente, dal Regolamento Consob e dalla Disciplina Banca d'Italia, nonché ad ulteriori fattispecie previste su base discrezionale dalla Capogruppo, in linea con la normativa anche regolamentare vigente.

Di seguito, si riporta una tabella di sintesi del Perimetro Unico del Gruppo BPF.

⁷ Vi rientrano i gestori con fondi propri individuali superiori al 2% dei fondi propri consolidati; cfr Cap. 2 - Definizioni.

⁸ Alla data di aggiornamento della presente Policy, i fondi propri della SGR non superano la soglia dimensionale indicata nella definizione di "Intermediari Vigilati"; (cfr Cap. 2 - Definizioni).

Perimetro Unico	Perimetro della Capogruppo		Perimetro della Controllata		Altri soggetti	
	Parti Correlate CONSOB di BPF	Soggetti Collegati di BPF ⁽¹⁾		Soggetti Collegati della Controllata ⁽¹⁾		
			Parti Correlate Banca d'Italia di BPF	Soggetti Connessi Banca d'Italia di BPF	Parti Correlate Banca d'Italia della Controllata	Soggetti Connessi Banca d'Italia della Controllata

(1) Ai sensi della presente Policy, i Soggetti Collegati di BPF e della Controllata rappresentano, unitariamente considerati, i "Soggetti Collegati di Gruppo" o i "Soggetti Collegati Banca d'Italia", secondo quanto previsto dalle Disposizioni Banca d'Italia (cfr anche Cap. 2 – Definizioni).

(2) Vi rientrano i soggetti ricompresi nel Personale Più Rilevante (PPR) identificato ai sensi delle disposizioni di Vigilanza sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione (c.d. risk takers).

(A) Parti Correlate Consob

In base alla definizione contenuta nel Regolamento Consob, sono operazioni con parti correlate quelle effettuate dalla capogruppo ovvero da una società controllata con i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

In particolare, i richiamati principi contabili stabiliscono che una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio (i.e. BPF). A tali fini:

- 1) una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a BPF se tale persona:
 - i) ha il controllo o il controllo congiunto di BPF;
 - ii) ha un'influenza notevole su BPF; o
- 2) una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a BPF se tale persona è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche di BPF (o di una loro controllante).
- 3) un'entità (persone giuridiche) è correlata a BPF se tale entità:
 - i) fa parte del Gruppo BPF (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del Gruppo è correlata alle altre);
 - ii) è una collegata o una joint venture di BPF (o una collegata o una joint venture facente parte del Gruppo);
 - iii) è joint venture di una stessa terza controparte con cui è joint venture BPF;
 - iv) è una joint venture di una terza entità a cui è collegata BPF;
 - v) è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti di BPF o di un'entità ad essa correlata;
 - vi) è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata ai punti 1) e 2) che precedono;
 - vii) è soggetta a influenza significativa esercitata da una persona identificata ai punti 1.i) e 2) che precedono.

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati.

Si osservi che, per la sua natura di banca popolare, la fattispecie di cui al punto 1) non trova applicazione a BPF. Parimenti, non trova applicazione la fattispecie di cui al punto 3.v).

(B) Soggetti Collegati Banca d'Italia

Ai sensi della Disciplina Banca d'Italia, i Soggetti Collegati Banca d'Italia sono rappresentati dall'insieme costituito dalle parti correlate della Banca e della Controllata e dai soggetti ad essi connessi, come in appresso definiti.

Parti Correlate Banca d'Italia

- (1) Gli esponenti aziendali di BPF e della Controllata;
- (2) I partecipanti di BPF e della Controllata (ossia i soggetti tenuti a richiedere le autorizzazioni a Banca d'Italia per la partecipazione al capitale delle banche, di cui agli artt. 19 ss del TUB);
- (3) I soggetti, diversi dai partecipanti, in grado di nominare da soli uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica di BPF e della Controllata, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri.
- (4) Le società o imprese, anche costituite in forma non societaria, su cui BPF o la Controllata siano in grado di esercitare il controllo o l'influenza notevole.

Soggetti Connessi Banca d'Italia

- (5) Le società e le imprese, anche costituite in forma non societaria, controllate da una parte correlata (da 1 a 4).
- (6) I soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri (2) e (3) ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata.
- (7) Gli stretti familiari di una parte correlata (da 1 a 4) e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

Le fattispecie di cui ai punti (2) e (3) che precedono non sono al momento applicabili alla BPF, stante la sua forma di banca popolare.

BPF e la Controllata censiscono anche gli affini fino al secondo grado dei soggetti di cui ai punti (1), (2) e (3) che precedono, conservando tali informazioni a disposizione per eventuali richieste di Banca d'Italia.

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, in occasione dell'aggiornamento dell'elenco dei Soggetti Collegati Banca d'Italia, valuta l'opportunità di assoggettare alla presente procedura altre figure o altre categorie di soggetti.

BPF individua la presenza, anche tra i dipendenti ed altri collaboratori aziendali, di ulteriori soggetti, ricompresi nel Perimetro Unico che, direttamente o indirettamente, possano far sorgere situazioni di conflitto di interesse da presidiare opportunamente.

Rientrano in tale fattispecie i soggetti ricompresi nel Personale Più Rilevante (PPR) identificato ai sensi delle disposizioni di Vigilanza sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione (c.d. *risk takers*)⁹.

4.1.2 Censimento dei soggetti componenti il Perimetro Unico e gestione dell'archivio

L'individuazione e il censimento dei soggetti rientranti nel Perimetro Unico di Gruppo è di competenza della Segreteria e Affari Generali della Capogruppo; quest'ultima:

- rileva i componenti del Perimetro Unico, direttamente individuabili sulla base delle informazioni a sua disposizione (ad esempio, società controllate/sottoposte a influenza notevole, amministratori, sindaci, etc.),
- predispone il modulo (cosiddetta "scheda censimento") da inviare agli esponenti aziendali della Capogruppo e della Controllata affinché, oltre ad attestare la propria posizione, elenchino gli stretti familiari fino al secondo grado, le società e le imprese nelle quali gli stessi soggetti esercitano, ai sensi dell'art. 23 TUB, il controllo e gli affini fino al secondo grado;
- svolge un'attività di controllo, di coerenza e di completezza delle informazioni ricevute, anche richiedendo – direttamente o per il tramite delle strutture responsabili – eventuali approfondimenti e conferme;
- effettua controlli tramite, la consultazione di dati e informazioni rilevabili presso gli archivi informatici delle Camere di Commercio;
- aggiorna l'anagrafica a seguito di variazioni.

A tal fine, la Controllata supporta la Capogruppo, fornendo le informazioni necessarie a consentire la puntuale identificazione dei componenti del proprio perimetro e a segnalare tempestivamente ogni eventuale successiva variazione.


I componenti del Perimetro Unico sono tenuti a cooperare con la Segreteria Affari Generali della Capogruppo e della Controllata, fornendo le informazioni necessarie per consentire l'identificazione dei soggetti ad essi riconducibili e a segnalare tempestivamente ogni eventuale successiva variazione.

Qualora per conoscenza diretta della situazione, l'ufficio Crediti della Capogruppo dovesse riscontrare la mancata valorizzazione/variazione dello *status*, ne informa la Segreteria e Affari Generali collaborando alle attività a tale scopo opportune.

Con frequenza almeno annuale e comunque in occasione di ogni modifica, la mappatura dei soggetti che compongono il Perimetro Unico è portata all'attenzione del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e trasmessa alla Controllata.

Si riporta di seguito uno schema esplicativo del processo operativo di individuazione dei soggetti del Perimetro Unico e della sua condivisione con la Controllata.

⁹ Ai sensi della Circ. n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2, Sezione I, il PPR è individuato nel documento sulle politiche di remunerazione, al quale si rimanda.



(*) Il *check* con la visura camerale è effettuato, se ritenuto opportuno, sulla base delle valutazioni circostanziate della Segreteria e Affari Generali della Capogruppo.

4.2 Individuazione delle Operazioni con i componenti del Perimetro Unico

Si definiscono Operazioni con i componenti del Perimetro Unico le transazioni realizzate con i componenti del Perimetro Unico, come in precedenza definito, comportanti l'assunzione di attività di rischio, il trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla pattuizione di un corrispettivo.

Il Gruppo pone attenzione alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica per l'individuazione delle operazioni di cui trattasi.

Si considerano incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con i componenti del Perimetro Unico (non sono invece incluse le scissioni in senso stretto di tipo proporzionale in quanto si tratta di operazioni rivolte indifferentemente a tutti i soci a parità di condizioni) e le operazioni di aumento di capitale;

- le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli Organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con responsabilità strategiche, ferme le esclusioni previste nel prosieguo;
- le deliberazioni in merito alle proposte, formulate da parte delle funzioni competenti, di perdite, passaggi a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi (giudiziali o extra-giudiziali) relativi alle operazioni concluse oggetto della presente Policy, cui si applicano le disposizioni relative alla informativa preventiva.

Sono altresì incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le operazioni bancarie, sia di raccolta, che di impiego;
- la prestazione di servizi di investimento, sia principali, che accessori;
- la distribuzione di prodotti finanziari e assicurativi;
- gli accordi contrattuali di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati ai precedenti punti

Il Regolamento Consob e la Disciplina Banca d'Italia prescrivono regole speciali per la gestione delle operazioni con parti correlate e soggetti collegati, prevedendo procedimenti differenziati in funzione della rilevanza e delle caratteristiche delle operazioni medesime.

In attuazione di tali criteri, per il Gruppo BPF le diverse categorie di operazioni per la gestione dei rapporti con Parti Correlate di BPF e Soggetti Collegati di Gruppo sono definite nei termini seguenti:

- Operazioni di Maggiore e di Minore Rilevanza, identificate secondo i criteri di rilevanza riportati nel successivo § 4.2.1.
- Operazioni rientranti nei casi di esclusione, esenzione o deroga, secondo quanto indicato al successivo § 4.2.2.

4.2.1 Operazioni di Maggiore e di Minore Rilevanza

Sulla base della rilevanza, le Operazioni con i Componenti del Perimetro Unico si distinguono in "Operazioni di Maggiore Rilevanza" e "Operazioni di Minore Rilevanza".

(A) Operazioni di maggiore rilevanza

Sono Operazioni di Maggiore Rilevanza quelle in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

- (a) *Indice di rilevanza del controvalore*: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il totale dei fondi propri consolidati del Gruppo BPF, tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato.

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento CE n. 1606/2002;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

- (b) *Indice di rilevanza dell'attivo*: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo di BPF. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato da BPF; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- (ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

- (c) *Indice di rilevanza delle passività*: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo di BPF. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da BPF; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti

La Capogruppo può individuare altre operazioni da considerare di maggiore rilevanza in base a indicatori qualitativi o quantitativi. In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto del Perimetro Unico, viene cumulato il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

(B) Operazioni di minore rilevanza

Sono Operazioni di Minore Rilevanza le operazioni con soggetti del Perimetro Unico diverse da quelle di Maggiore Rilevanza e diverse dalle Operazioni di Importo Esiguo, come in appresso definite.

Esse, pertanto, ricomprendono le operazioni il cui controvalore è inferiore o pari alle soglie di rilevanza calcolate sulla base dei criteri riportati nel precedente punto A), ma superiore ad Euro 250 mila.

4.2.2 Esenzioni dalle regole di istruttoria e deliberazione

La disciplina sulle operazioni con parti correlate e soggetti collegati è caratterizzata da un regime di esenzioni, integrali o parziali, dagli adempimenti di istruttoria, deliberazione e di informazione agli Organi di cui ai § 4.3 e 4.4 che seguono, nonché dalle regole di informativa al pubblico diffusamente descritti al successivo Cap. 5.

4.2.2.1 Casi di esenzione generale

Ai sensi del Regolamento Consob e della Disciplina Banca d'Italia, sono escluse dal novero delle Operazioni con Soggetti del Perimetro Unico di gruppo le seguenti tipologie:

- (i) Operazioni effettuate con e tra le Entità (ivi incluse quelle tra BPF e la Controllata) quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario (ivi incluse le operazioni di trasferimento di fondi o di "collaterale" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato), a condizione che nell'operazione o nelle controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altri componenti del Perimetro Unico.
- (ii) Deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, comma 1, c.c., relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione, nonché alle deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2389, co. 3, c.c..
- (iii) Deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 c.c., relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale.
- (iv) Deliberazioni, diverse da quelle di cui all'art. 2389, co. 1, c.c., in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, nonché degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche posto che:
 - BPF ha adottato una politica di remunerazione;
 - è stata sottoposta all'approvazione dell'Assemblea dei Soci la relazione illustrativa della politica di remunerazione;
 - è previsto che tutte le remunerazioni assegnate siano coerenti con tale politica;
- (v) Operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalle Autorità di Vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate da Capogruppo in esecuzione di istruzioni impartite dall'Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo.
- (vi) Operazioni deliberate dalla BPF e rivolte a tutti i soci, ivi inclusi:
 - gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'art. 2442 del Codice Civile;
 - le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
 - le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'art. 2445 c.c. e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'art. 132 del TUF.

4.2.2.2 Casi di esenzione parziale o deroga

BPF, avvalendosi della facoltà prevista dal Regolamento CONSOB e dalla Disciplina Banca d'Italia, esclude dall'applicazione delle procedure di cui al presente Capitolo le seguenti Operazioni:

(A) Operazioni "Ordinarie"

Sono le Operazioni con i componenti del Perimetro Unico: (i) di Minore Rilevanza (ossia diverse da quelle Esigue, come di seguito definite, e al di sotto della soglia che definisce le Operazioni di Maggiore Rilevanza); (ii) di natura ordinaria (ossia rientranti nell'ordinario esercizio dell'attività operativa della Banca o dell'attività

finanziaria connessa); (iii) concluse a condizioni di mercato o standard (nel prosieguo, si forniscono indicazioni sull'ordinarietà e sulle condizioni di mercato/standard).

Dette operazioni non sono soggette alle procedure deliberative previste nel presente Capitolo, essendo sufficiente:

- indicare nella delibera gli elementi comprovanti il carattere ordinario dell'operazione assumendo a riferimento i criteri di seguito indicati;
- predisporre, con cadenza trimestrale, un flusso informativo, almeno di tipo aggregato, idoneo a consentire un adeguato monitoraggio di tale tipologia di operazioni, anche da parte del Comitato degli Amministratori Indipendenti, ai fini di eventuali interventi correttivi.

Più in dettaglio, la valutazione dell'ordinarietà tiene conto della riconducibilità dell'operazione all'ordinaria attività, all'oggettività delle condizioni, alla semplicità dello schema economico-contrattuale, alla dimensione, alla tipologia della controparte ed alla tempistica delle operazioni. Detta valutazione, pertanto, è condotta sulla base dei seguenti elementi:

- *oggetto dell'operazione*: sono considerate operazioni ordinarie, quelle che rientrano tra quelle tipiche del *business* aziendale (attività operativa e attività finanziaria a questa connessa) ovvero non ricadono tra le attività di investimento o finanziarie;
- *ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività della società*: sono considerate operazioni ordinarie, quelle di cui sia accertata l'effettiva ricorrenza (intesa come frequenza di esecuzione);
- *dimensione dell'operazione*: sono considerate operazioni ordinarie quelle che non hanno dimensioni significativamente superiori a quelle che solitamente caratterizzano analoghe operazioni effettuate dalla Banca, tenuto conto del sistema delle deleghe di potere internamente stabilite;
- *natura della controparte*: sono considerate operazioni ordinarie, quelle le cui caratteristiche risultino coerenti con la natura della controparte (nel caso del credito, ad esempio, se lo scopo del finanziamento richiesto dal cliente è coerente rispetto alle caratteristiche dell'attività da questi esercitata);
- *termini e condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo*: sono considerate operazioni ordinarie, quelle le cui condizioni applicate sono in linea con quelle normalmente applicate alla clientela, tenuto conto del sistema interno delle deroghe. Al fine di determinare se un'operazione è conclusa o meno a condizioni standard o di mercato, sono considerati:
 - le condizioni normalmente praticate alla clientela;
 - lo sconto eventualmente applicato su richiesta della clientela.

Non sono in nessun caso qualificabili come operazioni ordinarie le Operazioni Di Maggiore Rilevanza.

(B) Operazioni di Importo Esiguo

Sono le Operazioni con i componenti del Perimetro Unico, di natura ordinaria (ossia rientranti nell'ordinario esercizio dell'attività operativa della Banca o dell'attività finanziaria connessa) e concluse a condizioni di mercato o *standard* per le quali il controvalore dell'operazione non ecceda la soglia di Euro 250.000,00.

Per le Operazioni di Importo Esiguo sussiste unicamente l'obbligo per la Banca di tenere evidenza dell'ammontare complessivo annuo delle stesse e di rendicontare periodicamente al Consiglio di Amministrazione.

(C) Operazioni con o tra società Controllate, con società controllate congiuntamente e società sottoposte ad influenza notevole in assenza di Interessi Significativi (a prescindere dalla misura della partecipazione)

Non si applicano gli *iter* deliberativi previsti nel presente Capitolo alle seguenti categorie di operazioni:

- (i) operazioni con o tra società controllate (anche se non detenute in via totalitaria) da BPF;
- (ii) operazioni con società sottoposte a controllo congiunto, direttamente o indirettamente, da BPF;
- (iii) operazioni con società sottoposte direttamente o indirettamente ad Influenza Notevole Consob e Banca d'Italia da BPF.

Per le operazioni sopra indicate:

- va comunque accertato l'interesse e la convenienza di BPF e del Gruppo al compimento dell'operazione stessa. Qualora non fossero riscontrati l'interesse e la convenienza nell'operazione, sentito preliminarmente il Comitato degli Amministratori Indipendenti, non potranno essere applicati i casi di esenzione;
- è predisposto, con cadenza trimestrale, un flusso informativo – almeno di tipo aggregato nell'ipotesi sub i) e analitico e completo in quelle sub ii) e iii) – idoneo a consentire un loro adeguato monitoraggio, anche da parte del Comitato dei Consiglieri Indipendenti, ai fini di eventuali interventi correttivi.

(D) Operazioni urgenti

Lo Statuto Sociale della Banca prevede che *“Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza il Presidente, su proposta del Direttore Generale, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione. Delle decisioni così assunte deve essere data comunicazione all'organo normalmente competente in occasione della prima adunanza successiva”*.

Quanto all'operatività con soggetti del Perimetro Unico, e comunque rilevante ai fini della disciplina in discorso, vanno evitate operazioni urgenti. Quando siano ritenute indispensabili, va in ogni caso fornita debita informativa preventiva al Comitato degli Amministratori Indipendenti, il cui parere deve essere reso disponibile prima della deliberazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare l'urgenza della operazione.

4.3 Procedure deliberative

Nel presente paragrafo sono disciplinate le procedure dirette a preservare l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con i soggetti del Perimetro Unico, diversificate a seconda che le operazioni siano di Maggiore Rilevanza o di Minore Rilevanza Non Ordinarie.

A tal fine, in linea con le disposizioni applicabili, è attribuito un ruolo rilevante al Comitato dei Consiglieri Indipendenti, coinvolti nella fase pre-deliberativa e chiamati a esprimersi con un parere motivato in sede di delibera.

Le procedure deliberative di cui al presente paragrafo non trovano applicazione nel caso in cui ricorra uno dei casi di esenzione riportato nel § 4.2.2.

4.3.1 Regole deliberative per operazioni realizzate dalla Capogruppo

4.3.1.1 Fase pre-deliberativa

La Capogruppo è tenuta a identificare e registrare sull'apposita procedura informatica le Operazioni con i soggetti censiti nel Perimetro Unico di Gruppo. A tal fine:

- verifica se la controparte rientri fra i soggetti censiti nel Perimetro Unico di Gruppo;
- individua a quale tipologia di Operazioni appartiene la transazione in oggetto.

In tutti i casi di Operazioni di Maggiore Rilevanza o di Minore Rilevanza Non Ordinaria, il Comitato dei Consiglieri Indipendenti deve essere coinvolto nella fase istruttoria; allo stesso, pertanto, va fornita, con congruo anticipo, completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera, tra cui necessariamente:

- la controparte e la natura della correlazione;
- le modalità esecutive dell'operazione;
- il tipo di operazione;
- i termini e le condizioni, temporali ed economiche, per il compimento dell'operazione;
- il procedimento valutativo seguito;
- la convenienza e le motivazioni sottese all'operazione;
- gli eventuali rischi per la Banca derivanti dalla realizzazione dell'operazione.

Il Comitato dei Consiglieri Indipendenti ha facoltà di richiedere ulteriori informazioni e di formulare osservazioni, rappresentando le lacune o le inadeguatezze eventualmente riscontrate ai soggetti competenti a deliberare.

Qualora l'Operazione sia di Maggiore Rilevanza, in aggiunta a quanto sopra descritto, il Comitato dei Consiglieri Indipendenti, previamente coinvolto su iniziativa del Direttore Generale o di chi ne ricopra pro-tempore le veci, partecipa attivamente alle trattative richiedendo informazioni, eventualmente formulando osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione della negoziazione e dell'istruttoria.

Il Comitato dei Consiglieri Indipendenti, per l'espletamento dei propri compiti, ha facoltà di avvalersi, a spese della Banca, della consulenza di esperti indipendenti esterni, scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate dalla deliberazione.

Il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio sindacale, fissa l'ammontare massimo di tali spese, determinate come valore percentuale dell'operazione, con valore massimo fisso.

4.3.1.2 Fase deliberativa

Le deliberazioni su Operazioni di Maggiore Rilevanza o di Minore Rilevanza Non Ordinarie e non Esigee sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, salvo che la legge o lo Statuto l'attribuiscono all'Assemblea e fatti salvi i casi di esenzione espressamente previsti nella presente Policy.

Il Comitato dei Consiglieri Indipendenti deve esprimere un parere preventivo e motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza formale e sostanziale

delle relative condizioni, da esporre preventivamente all'organo competente, per legge o per statuto, a deliberarla.

La delibera consiliare deve a sua volta fornire adeguata motivazione in ordine all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Banca.

Non sono ammessi scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli *standard* o di mercato.

In caso di parere negativo del Comitato, si osservano le seguenti procedure, distinte a seconda della rilevanza dell'operazione:


- *Operazioni di Minore Rilevanza Non Ordinarie*: la delibera del Consiglio deve fornire analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta, con puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato dei Consiglieri Indipendenti.
- *Operazioni di Maggiore Rilevanza*: l'operazione deve essere sottoposta al parere preventivo del Collegio Sindacale secondo le stesse modalità utilizzate per il Comitato dei Consiglieri Indipendenti. Il Consiglio che ritenesse di proseguire nell'operazione è tenuto a portarla alla approvazione dell'Assemblea dei Soci. Le operazioni sulle quali il Comitato o il Collegio Sindacale abbiano espresso parere negativo o formulato rilievi, sono comunque portate annualmente a conoscenza dell'Assemblea dei Soci.

Sono parimenti di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni in merito alle proposte, formulate da parte delle funzioni competenti, di perdite, passaggi a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali relativi alle operazioni concluse ai sensi della presente Policy. Le deliberazioni devono, altresì, recare menzione delle procedure seguite, allo scopo di evidenziare la completezza e trasparenza delle decisioni assunte.

Qualora la relazione di correlazione con il soggetto del Perimetro Unico sussista nei riguardi di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca o, comunque, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca siano portatori di un interesse, anche potenziale o indiretto, per conto proprio o di terzi, al compimento dell'operazione, detti soggetti sono tenuti a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Consiglio ed al Collegio Sindacale della Banca, specificandone la natura, l'origine, la portata e i termini dell'interesse di cui sono portatori.

Di seguito si illustra la sintesi grafica del processo per la BPF, distinto a seconda della rilevanza dell'operazione.

Rilevanza	Natura	Condizioni	Parere Comitato Consiglieri Indipendenti	Approvazione
Maggiore Rilevanza	n.a.		SI, vincolante	Consiglio di Amministrazione
Minore Rilevanza	Ordinaria	Standard / di mercato	NO	Organo Competente
	Non ordinaria per natura e/ o condizioni		SI	Consiglio di Amministrazione



Nota: nel caso di operazione di maggior rilevanza con parere negativo degli amm.ri Indipendenti, in base alla normativa Consob (il Cda deve richiedere l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5), del codice civile, dell'assemblea dei Soci al compimento dell'operazione.

4.3.2 Operazioni che ricadono anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 D.Lgs. n. 385/1993

Le operazioni con i componenti del Perimetro ex art. 136 TUB sono esenti nei limiti e con le modalità previste nel successivo Cap. 6 della presente Policy.

4.3.3 Operazioni che ricadono anche nell'ambito di applicazione dell'art. 88 della CRD V

Le operazioni con i componenti del Perimetro ex art. 88 CRD sono esenti nei limiti e con le modalità previste nel successivo Cap. 7 della presente Policy.

4.3.4 Operazioni di competenza dell'Assemblea

Se l'operazione da effettuare rientra nelle materie di competenza, per legge o per Statuto, dell'Assemblea (intendendosi, per quanto possibile, l'Assemblea annuale di approvazione del bilancio), dovranno essere rispettate le procedure descritte nel presente Capitolo, distinguendo a seconda che l'operazione sia di minore o di maggiore rilevanza.

4.3.5 Delibere quadro

BPF può ricorrere a "delibere-quadro" relativamente ad operazioni con soggetti del Perimetro Unico che siano: (i) tra loro omogenee, cioè oggettivamente raggruppabili; (ii) sufficientemente determinate, cioè definibili e identificabili in modo univoco per tipologia di operazione effettuata.

Per l'approvazione delle delibere-quadro devono essere rispettate le regole procedurali previste per le Operazioni di Maggiore e Minore Rilevanza, a seconda del prevedibile ammontare massimo, cumulativamente considerato, delle operazioni stesse.

Pertanto, le singole operazioni effettuate ai sensi delle delibere-quadro non sono assoggettate all'iter procedurale previsto in assenza delle delibere-quadro stesse.

Le delibere-quadro hanno efficacia massima annuale e devono riportare tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni cui fanno riferimento.

Il Consiglio di Amministrazione di BPF riceve un'informativa trimestrale in merito all'attuazione delle delibere quadro approvate dalla Banca.

Nel caso in cui un'operazione, inizialmente riconducibile ad una delibera-quadro, perda i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa, non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima. In tal caso, pertanto, verranno applicate le procedure generali o speciali previste dalla presente Policy, a seconda delle dimensioni dell'operazione stessa.

Per le delibere-quadro è, inoltre, normativamente previsto che qualora l'ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi la soglia di rilevanza individuata, sia pubblicato, in occasione dell'approvazione della medesima delibera-quadro, il documento informativo.

4.3.6 Regole deliberative per operazioni realizzate dalla Controllata

La Controllata segue la fase pre-deliberativa così come definito nel § 4.3.1 che precede.

Salvo i casi in cui ricorrano le ragioni di esenzione stabilite nel § 4.2.2, le Operazioni Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza Non Ordinarie realizzate dalla Controllata con un soggetto del Perimetro Unico di Gruppo sono sottoposte al benessere preventivo della Capogruppo e alla successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Controllata.

In particolare, le Operazioni di Maggiore Rilevanza o di Minore Rilevanza non ordinarie che la Controllata intende concludere con un soggetto del Perimetro Unico devono essere sottoposte:

- al preventivo parere motivato del Comitato dei Consiglieri Indipendenti della Capogruppo sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- al benessere del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

In caso di parere negativo o condizionato a rilievi su una Operazione di "Maggiore Rilevanza" da parte del Comitato dei Consiglieri Indipendenti, è richiesto un parere preventivo, non vincolante, anche al Collegio Sindacale della Controllata.

Le Operazioni di "Maggiore Rilevanza" deliberate, nonostante il Comitato dei Consiglieri Indipendenti della Capogruppo e/o il Collegio Sindacale della Controllata abbiano espresso parere negativo o formulato rilievi e previa valutazione del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, vengono portate almeno annualmente a conoscenza dell'Assemblea dei Soci.

Nel caso in cui la competenza a deliberare operazioni con soggetti del Perimetro Unico di Gruppo venga rimessa, per legge o per Statuto, all'Assemblea dei Soci, le medesime regole previste dalle procedure deliberative sopra illustrate sono applicate alla fase di proposta che l'Organo Amministrativo presenta all'Assemblea.


La Controllata è tenuta ad assicurare un'istruttoria della proposta in coerenza con quanto indicato nella presente Policy e ad inviare la richiesta di benessere al Comitato degli Amministratori Indipendenti e al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, nonché alle Funzioni Compliance e Risk Management della Capogruppo.

Ad esito del processo deliberativo sopraindicato, il benessere è trasmesso tramite la Segreteria Affari Generali di Capogruppo alla Controllata ai fini dell'adozione della delibera da parte del Consiglio di Amministrazione della Controllata.

Naturalmente, ove le operazioni fossero realizzate dalla Controllata, da una parte, con la Capogruppo, dall'altra, la Controllata non dovrà attivare la procedura, restando cura delle strutture interne della Capogruppo seguire l'iter definito al § 4.3.

Di seguito si illustra la sintesi grafica delle fasi del processo per la Controllata.

Rilevanza	Natura	Condizioni	Parere Comitato Consiglieri Indipendenti Capogruppo	Benessere Consiglio di Amministrazione Capogruppo	Approvazione
Maggiore Rilevanza	n.a.		Si, non vincolante	Si, non vincolante	Consiglio di Amministrazione della Controllata
Minore Rilevanza	Ordinaria	Standard / di mercato	NO	NO	Organo Competente della Controllata
	Non ordinaria per natura e/ o condizioni		SI, non vincolante	Si, non vincolante	Organo Competente della Controllata



4.4 Principali flussi informativi interni della Capogruppo

Si riepilogano, di seguito, i flussi informativi verso gli organi societari della Capogruppo:

- al Consiglio di Amministrazione è fornito, da parte del Comitato dei Consiglieri Indipendenti, un parere preventivo e motivato sull'interesse della società al compimento delle operazioni con

soggetti del Perimetro Unico, nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, quando richiesto in base alla presente policy;

- le Operazioni di Maggiore Rilevanza, in caso di parere negativo del Comitato, vengono sottoposte al parere preventivo del Collegio Sindacale;
- in caso di parere negativo del Comitato dei Consiglieri Indipendenti e del Collegio Sindacale, le Operazioni di Maggiore Rilevanza sono portate, almeno annualmente, a conoscenza dell'Assemblea dei Soci;
- con periodicità trimestrale, viene fornita dal Responsabile della Compliance una completa informativa per il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di BPF, in merito alle operazioni con i componenti del Perimetro Unico concluse nel periodo in questione, per le quali il Comitato dei Consiglieri Indipendenti abbia espresso un parere preventivo e motivato sull'interesse della società al compimento delle operazioni con soggetti del Perimetro Unico, nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni (ivi incluse le operazioni relative alle Controllate);
- almeno ogni trimestre, viene fornita dal Responsabile Compliance una completa informativa al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle delibere-quadro;
- per consentire un adeguato monitoraggio sulle operazioni ordinarie, vengono forniti idonei flussi informativi al Comitato dei Consiglieri Indipendenti ed al Collegio Sindacale da parte del responsabile Compliance con frequenza almeno annuale;
- per consentire la predisposizione del bilancio d'esercizio vengono forniti al Responsabile della Direzione Operations adeguati flussi informativi dalla funzione Compliance.

5. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (CONSOB) E CON SOGGETTI COLLEGATI (BANCA D'ITALIA)

5.1 Obblighi informativi sulle Operazioni con Parti Correlate ai sensi del Regolamento CONSOB

Le regole di informativa nei confronti della CONSOB e del mercato devono essere osservate ove siano realizzate, direttamente da BPF o per il tramite della Controllata, Operazioni con Parti Correlate CONSOB.

Tali regole non trovano, pertanto, applicazione nell'ipotesi in cui l'operazione riguardi Soggetti Collegati di Gruppo ai sensi della Disciplina Banca d'Italia, che non siano anche Parti Correlate CONSOB.

(A) Informativa alla CONSOB per Operazioni Ordinarie di Maggiore Rilevanza

Le Operazioni Ordinarie e a condizioni di mercato o standard di Maggiore Rilevanza che siano esenti dalle procedure di informativa al mercato (§ 4.2.2) e che siano realizzate da BPF o dalla Controllata con Parti Correlate CONSOB devono essere comunicate alla CONSOB - mediante indicazione della controparte, dell'oggetto, del corrispettivo nonché delle motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro - entro 7 giorni:

- dall'approvazione dell'operazione da parte dell'Organo competente ovvero
- dal momento in cui il contratto anche preliminare, sia concluso, qualora l'Organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale
- dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare.

La Segreteria e Affari Generali provvede ad inviare alla CONSOB la comunicazione sopra indicata.

(B) Informativa al pubblico per Operazioni di Maggiore Rilevanza

Qualora BPF o la Controllata realizzino Operazioni di Maggiore Rilevanza e che siano non ordinarie e/o non a condizioni di mercato o standard, con Parti Correlate CONSOB, deve essere predisposto un dettagliato documento contenente le informazioni indicate nel Regolamento Consob¹⁰.

Il documento informativo è obbligatorio in presenza di:

- singole Operazioni di Maggiore Rilevanza realizzate con Parti Correlate CONSOB;
- delibere quadro, qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera superi le soglie di rilevanza indicate nel § 4.2.1;
- più operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove considerate cumulativamente, le soglie di rilevanza indicate nel § 4.2.1, sempre che siano realizzate nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata o con soggetti correlati a quest'ultima ovvero a BPF o la sua Controllata. Non sono oggetto di cumulo le operazioni considerate esenti dalle procedure deliberative

¹⁰ Si tratta delle informazioni prescritte dall'Allegato 4 del Regolamento Consob. Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 5, del predetto Regolamento Consob il documento informativo deve, tra l'altro, essere corredato del parere del Comitato dei Consiglieri Indipendenti, del parere degli eventuali esperti indipendenti che abbiano assistito il Comitato stesso, nonché dei pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso l'organo di amministrazione o degli elementi essenziali degli stessi. Il documento informativo, inoltre, deve indicare gli Organi o i soggetti che hanno commissionato i pareri e designato gli esperti, le valutazioni effettuate per selezionare gli esperti indipendenti, nonché le verifiche circa l'indipendenza di questi ultimi.

speciali ai sensi del § 4.2.2 e, comunque, tutte le operazioni ordinarie a condizioni di mercato o standard. Il documento contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo.

Il documento informativo, corredato della documentazione eventualmente necessaria, è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità stabilite dalla normativa sull'informativa societaria e, contestualmente, è trasmesso alla CONSOB unitamente alla documentazione richiesta.

Il documento deve essere diffuso:

- entro sette giorni dall'approvazione della singola operazione di maggiore rilevanza ovvero della delibera quadro rilevante da parte dell'Organo competente. Ove l'Organo si limiti a deliberare una proposta contrattuale, il termine decorre dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare il termine di sette giorni decorre dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea;
- entro quindici giorni - in caso di cumulo di operazioni - dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che ha determinato il superamento della soglia di rilevanza ovvero dal momento in cui la Capogruppo ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. La Controllata trasmette tempestivamente tali informazioni.

Nel caso di cumulo delle operazioni e conseguente pubblicazione del documento informativo, le operazioni che sono state oggetto di informativa non devono più essere aggregate, seppur l'esercizio non sia ancora trascorso.

(C) Informativa al pubblico per Operazioni di Minore Rilevanza

Ai sensi dell'art. 7 ss del Regolamento CONSOB, sono oggetto di rendicontazione nei confronti del mercato, le Operazioni di Minore Rilevanza con Parti Correlate CONSOB realizzate dalla Capogruppo o dalla Controllata, qualora siano state approvate nel trimestre di riferimento con il parere negativo del Comitato dei Consiglieri Indipendenti.

In tal caso, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità stabilite dalla normativa sull'informativa societaria, deve essere reso disponibile un documento informativo contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo dell'operazione e delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere il parere espresso dal Comitato.

Nella fase deliberativa, la Segreteria e Affari Generali tiene traccia delle operazioni indicate ai fini della predisposizione e tempestiva pubblicazione del documento informativo.

(D) Comunicati "price sensitive" contenenti informazioni su operazioni con Parti Correlate

Il Regolamento CONSOB prevede il rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (c.d. "MAR") per le Operazioni con Parti Correlate CONSOB che siano, altresì, *price sensitive*. Tale obbligo ricorre indipendentemente dalla soglia di rilevanza dell'operazione, ovvero dall'eventuale condizione di esenzione applicata.

Pertanto, qualora un'operazione con Parti Correlate CONSOB su valutazione del Consiglio di Amministrazione sia oggetto di un comunicato ai sensi del citato art. 17 MAR, quest'ultimo deve contenere - in aggiunta alle altre informazioni prescritte dal MAR - almeno le seguenti informazioni:

- (i) la descrizione dell'operazione;

- (ii) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata CONSOB e la descrizione della natura della correlazione;
- (iii) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- (iv) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi del precedente § [] e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo;
- (v) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esclusione;
- (vi) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato dei Consiglieri Indipendenti.

Per le operazioni *price sensitive* che non siano oggetto di un documento informativo, sia perché l'operazione non supera le soglie di rilevanza identificate nel § 4.2.1 sia perché si applicano i casi di esenzione previsti dal § 4.2.2, devono, inoltre, essere forniti una serie di elementi informativi che possono rilevare ai fini del rispetto della disciplina sulle informazioni privilegiate, come espressamente richiesto dalla Consob.

(E) Informativa finanziaria periodica

Fermi restando gli obblighi informativi previsti dallo IAS 24, nella relazione sulla gestione deve essere data informazione su:

- le singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento con le Parti Correlate CONSOB, come identificate secondo i criteri contenuti nella presente Policy;
- le altre eventuali singole operazioni con parti correlate come definite dal principio contabile internazionale IAS 24, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati d'esercizio;
- su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate, come definite dal principio contabile internazionale IAS 24, descritte nell'ultima relazione annuale, che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati d'esercizio nel periodo di riferimento.

L'informativa contabile è fornita anche con riferimento alle operazioni con parti correlate per le quali operino le esenzioni indicate nel § 4.2.2.

5.2 Limiti alle attività di rischio del Gruppo bancario nei confronti dei Soggetti Collegati di Gruppo

La Disciplina Banca d'Italia stabilisce limiti prudenziali alle attività di rischio assunte nei confronti di Soggetti Collegati e ne prescrivono il rispetto in via continuativa. Detti limiti, ed i connessi adempimenti di segnalazione all'Autorità di vigilanza, sono riferiti ai Soggetti Collegati di Gruppo ai sensi della Disciplina Banca d'Italia e, pertanto, non trovano applicazione nell'ipotesi in cui l'assunzione di attività di rischio riguardi Parti Correlate CONSOB, che non siano anche Soggetti Collegati di Gruppo.

Per le finalità di cui al presente paragrafo, per "attività di rischio" si intendono le "esposizioni" nette come definite dalla disciplina sulle "Grandi Esposizioni" di cui al Regolamento (UE) n. 575/2013, Parte 4, art. 389, nonché dalle previsioni di cui alla Circ. n. 285/2013; nella definizione di "esposizioni" si fa riferimento a qualsiasi elemento dell'attivo e qualsiasi elemento fuori bilancio¹¹, senza applicazione di fattori di ponderazione del rischio o categorie di rischio.

(A) Limiti prudenziali

¹¹ Di cui alla Parte Tre, titolo II, capo 2 del Regolamento UE n. 575/2013

L'assunzione di Attività di Rischio nei confronti dei Soggetti Collegati di Gruppo è contenuta entro i limiti riportati nella Tabella infra, riferiti ai Fondi Propri consolidati.

Nel rispetto dei limiti consolidati, BPF può assumere attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati di Gruppo - indipendentemente dalla natura finanziaria o non finanziaria della parte correlata – entro il limite stabilito dalla Disciplina Banca d'Italia in tema di "Limiti individuali delle banche appartenenti ad un gruppo bancario" (20% dei Fondi propri individuali).

	Esponenti aziendali	Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole	Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti	Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole
LIMITI CONSOLIDATI	5%	Parti Correlate non finanziarie e relativi soggetti connessi		
		5%	7,5%	15%
		altre Parti Correlate e relativi soggetti connessi		
		7,5%	10%	20%
LIMITE INDIVIDUALE	20% (solo per le banche italiane)			

Ad ulteriore presidio del contenimento dell'operatività entro i limiti prudenziali stabiliti, BPF ha fissato anche un limite all'assunzione di attività di rischio del Gruppo bancario nei confronti del complesso dei Soggetti Collegati di Gruppo, fissato nel 25% dei Fondi Propri consolidati. Rispetto al limite "complessivo" è fissata una soglia di allerta pari al 12,5 % dei Fondi Propri consolidati.

Nella gestione delle proprie attività ogni unità organizzativa del Gruppo è tenuta a verificare tempestivamente e, in via preliminare, se le operazioni di cui cura l'istruttoria comportino assunzione di attività di rischio nei confronti di Soggetti Collegati di Gruppo e, in caso di riscontro positivo, se tale attività rientri nei limiti prudenziali indicati dalla Disciplina Banca d'Italia.

(B) Modalità di calcolo

Ai fini del calcolo dei limiti prudenziali, le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito.

Si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulle grandi esposizioni¹². In base a tale disciplina, le garanzie personali e reali (nei limiti e alle condizioni in cui sono ammesse) consentono di applicare il principio di sostituzione, ossia di imputare l'esposizione al fornitore di protezione anziché al debitore principale collegato¹³.

Le partecipazioni e le altre attività dedotte dai Fondi Propri non sono incluse nelle attività di rischio.

Sono escluse dall'applicazione dei limiti prudenziali: (i) le esposizioni temporanee connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, nei casi e alle condizioni previste dalla Disciplina sulle grandi esposizioni¹⁴; (ii) le attività di rischio connesse ad operazioni realizzate tra le società appartenenti al gruppo bancario e, quindi, tra BPF e la Controllate; (iii) le partecipazioni eventualmente detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa in cui BPF o il Gruppo abbiano un investimento significativo, così come

¹² Cfr Parte Quattro CRR.

¹³ Per ridurre l'esposizione verso un determinato insieme di soggetti collegati occorre che il fornitore di protezione non sia direttamente o indirettamente riconducibile al novero dei soggetti collegati in questione.

¹⁴ Cfr Articolo 390, par. 6, lett. a), b), c) e d) CRR.

definito dal CRR, se la Banca (o il Gruppo bancario) non deduce le partecipazioni detenute in queste imprese, ove

Se tra la Banca (o il Gruppo bancario) e una parte correlata (come definita dalla Disciplina Banca d'Italia) intercorre una pluralità di rapporti comportanti l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

(C) Casi di superamento

La Capogruppo assicura il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio in via continuativa.

Qualora, per cause indipendenti dalla volontà della Capogruppo o della Controllata, uno o più limiti siano superati, la Capogruppo, provvede a:

- predisporre, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale;
- trasmettere alla Banca d'Italia, entro 20 giorni dall'approvazione, il piano di rientro, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli Organi Aziendali.

Nei casi di superamento dei limiti prudenziali per i motivi sopra indicati, la Capogruppo, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro, tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo (ICAAP).

Nel caso in cui una proposta di nuovo affidamento di un Soggetto Collegato porti al superamento del limite, tale operazione potrà essere effettuata nel solo caso in cui venga assistita da una idonea garanzia reale finanziaria o immobiliare, che riconduca il valore dell'attività di rischio ponderato entro i limiti stabiliti per quell'insieme di Soggetti Collegati.

(D) Segnalazioni di vigilanza su attività di rischio verso Soggetti Collegati

Le attività di rischio verso Soggetti Collegati di Gruppo sono segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale¹⁵.

La segnalazione è effettuata a livello consolidato (se previsto e/o applicabile) dalla Capogruppo, in conformità con le disposizioni regolamentari tempo per tempo vigenti.

A dette segnalazioni provvede l'Ufficio Analisi e Segnalazioni di Vigilanza, che nell'analisi dei dati tiene conto delle misurazioni del Risk Management.

¹⁵ Alla data di redazione della presente Policy, la disciplina segnaletica prevede che siano fornite informazioni su:

- identità dei Soggetti Collegati, con indicazione della natura del legame intercorrente con la parte correlata (come definita dalla Disciplina Banca d'Italia), nonché dei legami intercorrenti tra la stessa parte correlata ed i relativi soggetti connessi;
- l'ammontare nominale e ponderato delle attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati.

6. RAPPORTI CON GLI ESPONENTI BANCARI AI SENSI DELL'ART. 136 TUB

6.1 Ambito di applicazione soggettivo dell'art. 136 TUB

6.1.1 Gli Esponenti Bancari

L'art. 136 TUB vieta a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o di compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità, con l'astensione dell'esponente interessato, e con il voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal Codice Civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate.

Diversamente dal perimetro dei Soggetti Collegati di Gruppo - che rileva nel suo insieme per la Capogruppo e per la Controllata – la disposizione in esame trova applicazione nei soli rapporti intercorrenti tra BPF e i propri esponenti aziendali¹⁶.

Per “**Esponenti Bancari**” si intendono i componenti del Consiglio di Amministrazione di BPF, ivi inclusi i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (anche supplenti), il Direttore generale posto a capo dell'esecutivo e i Vicedirettori generali, nel caso in cui svolgano funzioni di Direttore generale ove la carica sia vacante.

Resta peraltro fermo che – attenendo a materia sanzionata penalmente – ogni valutazione in concreto delle singole fattispecie è rimessa al responsabile apprezzamento dei soggetti interessati oltre che, in ultima analisi, alla competenza dell'autorità giudiziaria.

6.1.2 Le obbligazioni dirette e indirette

Sono rilevanti per l'art.136 TUB le obbligazioni riferibili agli Esponenti di BPF, quando contratte, sia direttamente sia indirettamente, con la Banca.

In particolare, anche tenuto conto delle indicazioni presenti nelle Istruzioni di Vigilanza, la nozione di “**obbligazione indiretta**” identifica una fattispecie in cui si instaura un rapporto obbligatorio in capo ad un Esponente Bancario mediante interposizione di un soggetto diverso, sia esso persona fisica o giuridica. A titolo esemplificativo, l'obbligazione indiretta si prefigura quando:

- (a) la controparte è una società controllata dall'Esponente Bancario;
- (b) la controparte è i) una società semplice o in nome collettivo di cui l'Esponente Bancario sia socio, ii) una società in accomandita semplice o in accomandita per azioni di cui l'Esponente Bancario sia socio accomandatario, iii) un'entità delle cui obbligazioni l'Esponente Bancario risponde con il proprio patrimonio personale;

¹⁶ La riduzione del perimetro dei soggetti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 136 TUB è effetto della modifica legislativa apportata alla norma bancaria dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221.

- (c) la controparte è uno studio professionale o altra entità, di cui l'Esponente Bancario sia associato, *partner* o fondatore, se i benefici economici del rapporto instaurato sono percepiti in misura significativa anche dall'Esponente Bancario stesso;
- (d) la controparte opera per conto dell'Esponente Bancario, mediante l'interposizione di persone fisiche o giuridiche. L'interposizione ricorre nei casi in cui il rapporto, pur se formalmente riferito ad un soggetto – persona fisica o giuridica – diverso dall'Esponente Bancario, di fatto viene ad instaurarsi in capo a quest'ultimo. A titolo esemplificativo, possono rientrare in tali casi: la società fiduciaria che ha un mandato dell'Esponente Bancario, i familiari più stretti le cui obbligazioni ricadono comunque nella sfera patrimoniale dell'Esponente Bancario (es. coniuge in comunione di beni e figli a carico).

In tali casi, compete al Consiglio di Amministrazione - che l'interessato deve responsabilmente render edotto della propria particolare situazione - valutare se nell'operazione prospettata ricorra o meno l'ipotesi di una obbligazione indirettamente contratta dall'Esponente medesimo. L'accertamento viene condotto con l'assistenza dell'Esponente che si presume coinvolto.

6.2 Ambito di applicazione oggettivo dell'art. 136 TUB: le operazioni interessate

L'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 136 TUB riguarda le “**obbligazioni di qualsiasi natura**” e gli “**atti di compravendita**” contratte o compiute, “direttamente o indirettamente”, dagli Esponenti Bancari. Più precisamente, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB:

- gli atti di compravendita;
- le obbligazioni di qualsiasi natura (finanziaria e non), ivi compresi gli incarichi professionali conferiti in forma sistematica od occasionale;
- le operazioni e i servizi che comportano erogazione di credito o concessione di garanzia;
- le operazioni non comportanti erogazione di credito regolate a condizioni diverse da quelle standard in uso per la clientela o i dipendenti;
- le operazioni di compravendita in valuta e titoli che non rispettano le condizioni di cui al successivo § 6.3;
- le operazioni di cambio "per cassa" di assegni bancari.

Il divieto posto dall'art. 136 TUB è applicabile anche nel caso in cui un soggetto, rilevante ai fini della disposizione in esame, intervenga come garante a qualsiasi titolo in un'operazione con controparti terze.

Va rimarcato che per l'applicazione dell'art.136 TUB non sono ammesse soglie di rilevanza dimensionale e, pertanto, non sono consentite deroghe basate su un criterio di materialità delle operazioni, che rilevano anche qualora non sia previsto un controvalore economico predeterminato o predeterminabile.

6.3 Esenzioni

In base alle indicazioni fornite dalla Banca d'Italia, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, in quanto rivenienti da rapporti contrattuali nei quali non assume rilevanza la qualità soggettiva della controparte e non sussiste, neppure in astratto, la possibilità di conflitto di interesse che la norma intende evitare:

- ogni rapporto contrattuale che non comporta erogazioni di credito, ivi compresa l'apertura di depositi anche in forma di conto corrente di corrispondenza, purché a condizioni standardizzate in uso per la clientela, i Soci o i dipendenti;
- le obbligazioni connesse ad operazioni di compravendita di valuta e valori mobiliari (inclusi i titoli di Stato o garantiti dallo Stato, quotati al mercato telematico) allorquando sussistano tutti i seguenti presupposti:
 - effettuazione sui mercati regolamentati;
 - applicazione delle condizioni standardizzate previste per la clientela, i Soci o i dipendenti;
 - anticipazione del prezzo in caso di acquisto;
 - consegna preventiva dei titoli in caso di vendita;
- ogni rapporto contrattuale, "comportante o meno l'erogazione del credito", che spetti all'Esponente Bancario in qualità di dipendente, nei limiti e condizioni previsti in via generale per i dipendenti stessi.

6.4 Procedimento istruttorio, deliberativo e di informativa agli Organi

L'istruttoria delle operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB deve essere tale da soddisfare le esigenze di correttezza formale e sostanziale che costituiscono il presupposto della riserva di competenza deliberativa. In particolare, devono essere dettagliatamente esaminate le caratteristiche e le condizioni di ciascuna operazione, nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario. Devono essere valutate le motivazioni e gli interessi dell'operazione, la sua convenienza per la Banca e la correttezza sostanziale delle condizioni.

Dette operazioni possono essere concluse solo previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'Esponente Bancario interessato e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale. Le delibere, pertanto, devono essere adeguatamente dettagliate e motivate, dando atto dell'avvenuta applicazione della normativa.

Per le operazioni realizzate con Esponenti Bancari o con soggetti ad essi riferibili che siano anche componenti del Perimetro Unico è previsto, inoltre, che:

- i) nella fase pre-deliberativa, sono applicate le regole definite nel precedente § 4.3.1;
- ii) la *deliberazione*, assunta comunque nel rispetto delle previsioni di cui al citato art. 136 TUB, fornisce adeguata motivazione in ordine all'opportunità ed alla convenienza economica dell'operazione per la Banca, nonché alla ragione di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Dalla documentazione a corredo della delibera devono risultare elementi idonei a supporto di tale motivazione.

Per tutte le posizioni rientranti nel novero del disposto normativo ex art. 136 TUB non è consentito proporre e, quindi, deliberare sconfinamenti.

Tutte le operazioni che siano state deliberate ai sensi dell'art. 136 TUB sono soggette ad informativa successiva agli Organi.

7. PRESTITI AI COMPONENTI DEL PERIMETRO EX ART. 88(1) CRD

L'atto di emanazione del 35° aggiornamento alla Circ. n. 285/2013 ha previsto il recepimento dell'emendato art. 88(1) CRD, ai sensi del quale i dati relativi ai prestiti concessi agli esponenti¹⁷ e alle loro parti correlate devono essere adeguatamente documentati e messi a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

A tal riguardo, la medesima disposizione prevede una specifica definizione di "parte correlata", che risulta solo in parte coincidente con le altre categorie di soggetti considerati ai fini della presente Policy.

Di seguito si forniscono le regole procedurali da adottare in via prudenziale con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto prestiti concessi in favore dei componenti del Perimetro ex art. 88 CRD, fermo restando il rispetto della più ampia normativa in materia di conflitto di interessi nell'ambito del diritto societario, nonché il rispetto delle norme in materia di Parti Correlate CONSOB, Soggetti Collegati Banca d'Italia e art. 136 TUB, qualora tali soggetti siano, altresì, parte del Perimetro Unico ovvero del Perimetro degli Esponenti Bancari ex art. 136.

7.1 Ambito di applicazione soggettivo dell'art. 88 (1) CRD

Il perimetro dei soggetti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 88(1) CRD (c.d. **Perimetro ex art. 88(1) CRD**) è costituito dagli Esponenti Bancari di BPF nonché dalle loro parti correlate come definite dalla medesima disposizione richiamata (le "Parti Correlate art. 88 CRD" di BPF), ossia:

- (a) il coniuge, il convivente more uxorio, il figlio o il genitore di un membro degli organi di amministrazione, direzione e controllo di BPF;
- (b) un'entità commerciale nella quale un membro degli organi di amministrazione, direzione e controllo di BPF o il suo familiare stretto di cui alla lettera (a) che precede:
 - (i) detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10 % del capitale o dei diritti di voto di tale entità; o
 - (ii) sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa; ovvero
 - (iii) nella quale tali persone occupano posti dirigenziali o sono membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo.

Gli Esponenti Bancari in quanto componenti del Perimetro Unico sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per consentire l'identificazione dei soggetti ad essi riconducibili rientranti nel Perimetro ex art. 88(1) CRD e a segnalare tempestivamente ogni eventuale successiva variazione.

Ai fini della raccolta e monitoraggio delle suddette informazioni si rinvia a quanto previsto Cap. 4 per i componenti del Perimetro Unico.

7.2 Ambito di applicazione oggettivo dell'art. 88 (1) CRD

Gli atti e i fatti che danno luogo all'applicazione dell'art. 88 (1) CRD sono le operazioni aventi ad oggetto l'erogazione di prestiti, sotto qualsiasi forma e modalità tecnica, a favore dei componenti del Perimetro ex art. 88 CRD (di seguito le "**Operazioni**").

¹⁷ Per tale intendendosi: i membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo

7.3 Procedimento istruttorio, deliberativo e di informativa agli Organi

Ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole deliberative di cui al Cap. 4 per le Operazioni con i componenti del Perimetro ex art. 88(1) CRD che siano anche parte del Perimetro Unico ovvero del Perimetro degli Esponenti Bancari ex art. 136 TUB, BPF applica in via prudenziale – e in quanto compatibili - alle Operazioni con i componenti del Perimetro ex art. 88(1) CRD (ossia, a coloro che non sono anche parte del Perimetro Unico/Perimetro degli Esponenti Bancari ex art. 136 TUB) le medesime procedure deliberative previste al § 4.3.

7.4 Obblighi informativi per le operazioni con i componenti del perimetro art. 88(1) crd

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 88(1) CRD, BPF è tenuta alla raccolta e all'archiviazione delle informazioni relative alle Operazioni con i componenti del Perimetro ex art. 88(1) CRD al fine di soddisfare eventuali richieste da parte delle Autorità di Vigilanza competenti.

Le informazioni sulle singole Operazioni sono rese disponibili attraverso gli applicativi in uso presso la Capogruppo.

8. OPERAZIONI EX ART. 2391 CODICE CIVILE ED OPERAZIONI IN CONFLITTO DI INTERESSE

8.1 Situazioni di Conflitto di Interessi nel Processo del Credito

Le società del Gruppo BPF, in presenza di Operazioni che rilevino l'interesse di un amministratore della società (ai sensi dell'art. 2391 c.c.), assicurano l'adempimento dei seguenti presidi:

- ciascun Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, detiene in una determinata operazione della società. L'amministratore deve precisarne la natura, i termini, l'origine e la portata, al fine di fornire agli altri membri la più dettagliata informazione intorno al proprio interesse, indipendentemente dalla natura (occorre segnalare anche gli interessi di natura diversa da quella patrimoniale) e dalla sua importanza. La comunicazione dovrà essere data non appena l'amministratore avrà individuato la sussistenza di un proprio interesse in una data operazione di cui si progetta la deliberazione;
- il Consiglio deve prendere in esame la comunicazione fornita dall'amministratore e fornire un'adeguata motivazione della delibera in merito alle ragioni e alla convenienza per la società. La motivazione deve essere sufficientemente dettagliata in modo da garantire la trasparenza dei motivi della decisione e da facilitare, anche a posteriori, il giudizio sulle valutazioni svolte in merito alla convenienza per la società dell'operazione.

Gli Amministratori delle Società del Gruppo Bancario BPF che abbiano un interesse in conflitto devono inoltre astenersi dalle relative deliberazioni, ai sensi dell'art. 53, co. 4 del TUB.

Le regole sopra elencate si applicano anche nei confronti degli altri esponenti aziendali che non siano amministratori delle società del Gruppo.

Nel caso di Amministratori della Controllata ULIXES che siano anche Amministratori o dipendenti della Capogruppo o della Controllata, si presume che le relative determinazioni vengano assunte nell'ambito di un disegno imprenditoriale comune, sotto la direzione e il coordinamento della Capogruppo. In caso, quindi, di deliberazioni relative ad operazioni infragruppo, assunte in tale ambito ed influenzate dalla direzione e coordinamento della Capogruppo, si presume che non sussistano interessi in conflitto, fermi gli obblighi di analitica motivazione di cui all'art. 2497-ter c.c..

In tutti gli altri casi, permangono applicabili le previsioni in tema di conflitto di interessi.

8.2 Situazioni di Conflitto di Interessi nel Processo del Credito

La presenza di un conflitto di interessi può interferire con la capacità di svolgere attività o assumere decisioni, in modo imparziale, nel migliore interesse della Banca e/o del cliente.

In particolare, i soggetti che partecipano alle fasi di istruttoria, delibera e perfezionamento ed erogazione, potrebbero avere un interesse, per conto proprio o di terzi, in una determinata richiesta di affidamento; a titolo esemplificativo e non esaustivo, il suddetto interesse è presente qualora, nella fase di istruttoria e/o di delibera, l'istruttore/soggetto dotato di poteri delegati in materia di concessione del credito (*id est* Organo delegato) coincida con il soggetto richiedente l'affidamento o la richiesta di affidamento sia stata presentata da una società di cui l'istruttore/Organo delegato sia socio, da un suo stretto familiare o creditore/debitore;

in presenza di una delle suddette fattispecie è previsto, a carico dell'istruttore/Organo delegato, un obbligo di astensione e/o di comunicazione.

La comunicazione concernente la presenza di una situazione di conflitto di interessi deve contenere:

- il ruolo attualmente ricoperto (ad esempio addetto fidi di filiale);
- la descrizione dell'operazione;
- i motivi per cui si ritiene che l'operazione possa essere in conflitto di interessi;
- qualsiasi altra informazione utile ai fini dell'esame dell'operazione; in particolare, coloro che effettuano la comunicazione ed i destinatari devono astenersi dal divulgare, tramite mezzi di informazione, quali, a titolo esemplificativo, *internet*, fax, o ogni altro mezzo, notizie, voci, riguardanti la suddetta comunicazione.

In merito alla fase istruttoria, i soggetti preposti devono astenersi dall'eseguire l'istruttoria e comunicare, per iscritto (posta elettronica o fax) e senza indugio, l'esistenza del suddetto conflitto al soggetto gerarchicamente sovra-ordinato, che provvederà ad assegnare l'istruttoria ad altra risorsa; devono, inoltre, astenersi dal formulare il Parere commerciale o dall'effettuare la proposta/apporre il visto, e comunicare, all'interno della pratica di affidamento, le informazioni relative al conflitto di interessi.

In relazione alla fase di delibera, i soggetti aventi poteri deliberativi devono astenersi dall'esercizio dei poteri delegati e comunicare, per iscritto (posta elettronica o fax) e senza indugio, l'esistenza del suddetto conflitto al Responsabile gerarchicamente superiore, che provvederà ad assumere la delibera; qualora il conflitto di interessi coinvolga uno dei componenti degli altri Organi delegati (Direzione Generale) o del Consiglio di Amministrazione, si applicano le norme indicate nel § 4.3.

Per quanto riguarda la fase di perfezionamento ed erogazione, in caso di conflitto di interessi gli Uffici competenti devono astenersi dall'eseguire le attività di perfezionamento ed erogazione e comunicare, per iscritto (posta elettronica o fax) e senza indugio, l'esistenza del suddetto conflitto al Responsabile gerarchico, che provvederà ad assegnare le suddette attività ad altra risorsa.

Per quanto riguarda la fase di revisione, si applica quanto già precedentemente previsto per la fase di istruttoria e/o per la fase di delibera.

Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di astensione e/o di comunicazione, il Direttore Generale, con l'eventuale supporto della funzione *compliance*, predisporrà apposita informativa per il Cda.

Le concessioni di credito ai Dipendenti della Banca sono di esclusiva competenza del Comitato Esecutivo, se nominato, e del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto disposto nel Regolamento del Credito. Nessuna facilitazione può essere concessa ai Dipendenti e agli Esponenti Aziendali in materia di sconfinamenti contabili su c/c, di utilizzo di partite illiquide determinate su conti correnti da versamenti di assegni circolari o bancari tratti su altri Istituti o di negoziazione di assegni della stessa natura.

8.3 Disciplina degli Interessi del Personale Più Rilevante e del Restante Personale

Possono porsi potenziali conflitti di interesse nell'attività professionale svolta dal personale più rilevante¹⁸, che - anche quando non prevede poteri deliberativi- ha o può avere impatto sul profilo di rischio della Banca. Oltre agli eventuali Amministratori con incarichi esecutivi, al Direttore Generale e ai Vice Direttori Generali,

Cfr Circolare n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2, Sezione I

sono considerati “personale più rilevante” i Responsabili della Revisione Interna, della Conformità, della Gestione dei rischi.

Qualora emerga un conflitto di interesse, effettivo o potenziale, in operazioni nell’ambito dell’attività del personale più rilevante come sopra indicato, i soggetti in questione si impegnano a dichiarare le relative situazioni di interesse nelle operazioni al Direttore Generale, il quale provvede a proporre al Consiglio di Amministrazione le soluzioni organizzative più idonee al corretto svolgimento dell’operazione.

Con riferimento all’intero personale, come prescritto nel vigente “Codice Etico” della Banca, ogni dipendente dovrà evitare operazioni in conflitto d’interesse, attivando immediatamente il superiore gerarchico in merito a rapporti d’affari da porre in essere con parenti, diretti o indiretti; deve altresì evitare di svolgere operazioni per proprio conto, per non essere distolto dalle pertinenti attività lavorative giornaliere, o comunque di assumere rischi non compatibili con le proprie capacità finanziarie.

Ogni dipendente è tenuto a trattare con assoluta riservatezza dati, notizie ed informazioni di cui viene in possesso evitandone la diffusione o l’uso a fini speculativi propri o di terzi.

8.4 Disciplina dei conflitti di interesse potenziali nelle operazioni di concessione di credito e assunzione di partecipazioni

Ai sensi della normativa di Vigilanza sulle partecipazioni detenibili dalle banche (Circolare n. 285/2013), sono ravvisabili potenziali conflitti di interesse:

- nell’eventuale acquisto di partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie cui la Banca abbia già concesso forme di finanziamento;
- nell’eventuale concessione di crediti o nell’eventuale effettuazione di altre operazioni finanziarie nei confronti di imprese non finanziarie nelle quali la Banca detenga una partecipazione qualificata (possessione diretta o indiretta di azioni o quote pari o superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria o altro organo equivalente; possesso che comporti il controllo o la possibilità di esercitare un’influenza notevole sulla gestione dell’impresa stessa);
- nell’eventuale designazione di rappresentanti della Banca negli organi societari e nelle funzioni direttive di imprese non finanziarie.

È riservata, comunque, al Consiglio di Amministrazione la competenza deliberativa sull’assunzione, dimissione ed ogni altra operazione in materia di partecipazioni, compresa l’eventuale deliberazione di affidamenti alle imprese partecipate, nei limiti della normativa vigente.

Le eventuali procedure di affidamento nei confronti di imprese partecipate saranno svolte secondo quanto previsto nel vigente regolamento del credito, per salvaguardarne l’oggettività e per garantire la rispondenza a condizioni di mercato delle relative relazioni creditizie.

Qualora sia necessario nominare rappresentanti negli organi societari e nelle funzioni direttive di imprese partecipate, la banca designerà soggetti con caratteristiche di professionalità ed esperienza in relazione all’incarico, e di indipendenza rispetto alle funzioni aziendali potenzialmente in conflitto.

8.5 Situazioni di Conflitto di Interessi nella prestazione di servizi di investimento

BPF è autorizzata a svolgere i seguenti servizi ed attività di investimento:

- consulenza in materia di investimenti,

- esecuzione di ordini per conto dei clienti,
- assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente,
- ricezione e trasmissione di ordini,
- collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente,
- negoziazione per conto proprio.

Le operazioni in strumenti finanziari che rientrano nell'ambito del conflitto d'interesse sono, a titolo esemplificativo (si sottolinea che l'elenco completo è contenuto nel registro dei conflitti di interesse), le seguenti:

- negoziazione di prodotti finanziari emessi dalla stessa BPF (es. obbligazioni);
- distribuzione di polizze assicurative finanziarie e il collocamento di fondi comuni;
- operazioni in strumenti finanziari connesse alla prestazione congiunta di più servizi di investimento da parte di BPF;
- operazioni in strumenti finanziari per le quali BPF percepisca, da un soggetto terzo, commissioni in relazione alla prestazione del proprio servizio (c.d. retrocessione). La presenza di incentivi connessi alla prestazione di servizi o attività di investimento o accessorie, infatti, è una potenziale fonte di conflitti di interesse, in quanto può compromettere l'obbligo da parte di BPF di mantenere una condotta equa e professionale nei confronti della clientela.

Ciò posto, si fa presente che, con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, la CONSOB ha adottato il Regolamento Intermediari entrato in vigore il 20 febbraio 2018. Da tale data, gli artt. da 23 a 29 del Regolamento congiunto Banca d'Italia – Consob del 29.10.2007, relativi ai "conflitti di interesse", non sono più applicabili.

La Banca mantiene e applica disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte a evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti (Cfr art. 92, co. 1 del Regolamento Intermediari)

Le informazioni sono fornite su supporto durevole e presentano un grado di dettaglio sufficiente a consentire al cliente, considerate le sue caratteristiche, di assumere una decisione consapevole sul servizio nel cui contesto sorge il conflitto di interesse (Cfr art. 92, co. 2 del Regolamento Intermediari).

In conformità a quanto indicato all'art. 92, co. 3 del Regolamento Intermediari, gli Intermediari¹⁹ (i.e. banche italiane, limitatamente alla prestazione dei servizi e attività di investimento) applicano gli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 del Regolamento (UE) 2017/565²⁰.

Come criterio minimo per determinare i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere al momento della fornitura di servizi di investimento e servizi accessori, o di una combinazione di essi, e la cui esistenza può ledere gli interessi di un cliente, la Banca Popolare di Fondi considera se essa, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con la Banca si trovi in una delle seguenti situazioni, a seguito della prestazione di servizi di investimento o servizi accessori o dell'esercizio di attività di investimento, o per altra ragione:

¹⁹ Cfr art 87 del Regolamento Intermediari.

²⁰ Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva.

(A) Probabilità che BPF, il soggetto o la persona possa realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a spese del cliente (cfr art. 33, co. 1, lett. a) del Regolamento (UE) 2017/565)

Rientrano in quest'ambito di valutazione:

- (a) il collocamento semplice di strumenti finanziari (ivi comprese le parti di OICR) emessi da soggetti terzi finanziati/partecipati in misura rilevante dalla Banca, nel caso in cui il finanziamento erogato dall'intermediario sia in tutto o in parte rimborsato con i proventi del collocamento, o nell'ipotesi in cui l'intermediario venda la propria partecipazione nell'ambito del collocamento;
- (b) la negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi finanziati/partecipati in misura rilevante dalla Banca, o partecipanti in misura rilevante alla Banca o alla società che la controlla nella fase di *grey market*, dalla data di lancio a quella del regolamento del collocamento, in caso di prestazione contemporanea del servizio di collocamento a fermo o con garanzia sia da parte del negoziatore che da parte di società del gruppo. Queste situazioni configurano un conflitto riconducibile alla lettera a) qualora il finanziamento erogato dall'intermediario sia in tutto o in parte rimborsato con i proventi del collocamento o nell'ipotesi in cui l'intermediario venda la propria partecipazione nell'ambito del collocamento.
- (c) la gestione di portafogli, che preveda l'adesione a collocamenti di strumenti finanziari emessi da società finanziate/partecipate in misura rilevante dalla Banca, qualora il finanziamento erogato dall'intermediario sia in tutto o in parte rimborsato con i proventi del collocamento o nell'ipotesi in cui l'intermediario venda la propria partecipazione nell'ambito del collocamento.

Per i punti sopraelencati, non essendo state rilevate circostanze della specie nell'operatività di BPF, non si evidenziano possibili conflitti di interesse in capo alla stessa.

(B) Esistenza di un interesse della Banca, del soggetto o della persona distinto da quello del cliente medesimo nel risultato del servizio prestato al cliente (Cfr art. 33, co. 1, lett. b) del Regolamento (UE) 2017/565)

Rientrano in quest'ambito di valutazione:

- (1) il collocamento con sottoscrizione a fermo o garantita di strumenti finanziari, a prescindere dal fatto che l'emittente appartenga al medesimo gruppo, ovvero sia un terzo;
- (2) il collocamento semplice di strumenti finanziari (ivi comprese le parti di OICR) emessi da soggetti terzi finanziati/partecipati in misura rilevante dalla banca o da società del gruppo;
- (3) il collocamento semplice di strumenti finanziari (ivi comprese le parti di OICR) emessi da soggetti partecipanti in misura rilevante alla banca o alla società che la controlla;
- (4) il collocamento semplice di strumenti finanziari (ivi comprese le parti di OICR) emessi da società del gruppo;
- (5) la negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari di propria emissione;
- (6) la negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari emessi da società appartenenti al medesimo gruppo;
- (7) la negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi finanziati/partecipati in misura rilevante dalla banca o da una società del gruppo/partecipanti in misura rilevante alla banca o alla società che la controlla nella fase di *grey market*, dalla data di lancio a quella del

regolamento del collocamento, in caso di prestazione contemporanea del servizio di collocamento a fermo o con garanzia sia da parte del negoziatore che da parte di società del gruppo;

- (8) la gestione di portafogli, che preveda l'investimento in strumenti finanziari di propria emissione, emessi da società appartenenti al medesimo gruppo, da terzi finanziati/partecipati in misura rilevante dalla banca o da una società del gruppo/partecipanti in misura rilevante alla banca o alla società che la controlla;
- (9) la gestione di portafogli, che preveda l'utilizzo dei negozianti di gruppo;
- (10) la gestione di portafogli, che preveda l'investimento in strumenti finanziari emessi da società per le quali l'impresa di investimento svolge contestualmente attività di consulenza;
- (11) il collocamento semplice di strumenti finanziari di propria emissione.

Per i punti da 2. a 10. sopraelencati, non essendo state rilevate circostanze della specie, non si evidenziano possibili conflitti di interesse; in particolare, si evidenzia che la Banca non presta il servizio di gestione di portafogli della clientela. Per i punti 1. e 11. si rileva l'esistenza di un possibile conflitto di interesse.

(C) Presenza in capo alla Banca, al soggetto, alla persona di incentivi finanziari o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli a cui il servizio è prestato (Cfr art. 33, co. 1, lett. c) del Regolamento (UE) 2017/565)

Rientrano in questo ambito di valutazione:

- (a) Il collocamento semplice, ovvero con sottoscrizione a fermo o garantita, di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi a favore dei quali vengono prestati altri servizi/attività (quali la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, strategia industriale e questioni connesse; servizi connessi all'emissione e collocamento di strumenti finanziari e, cioè, il servizio di sponsor, listing, partner, specialista, market maker).
- (b) Il collocamento semplice di strumenti finanziari (ivi comprese le parti di OICR) emessi da soggetti terzi finanziati/partecipati in misura rilevante dalla banca.
- (c) Il collocamento semplice di strumenti finanziari (ivi comprese le parti di OICR) emessi da soggetti partecipanti in misura rilevante alla banca.

Per i punti sopraelencati, non essendo state rilevate circostanze della specie, non si evidenziano possibili conflitti di interesse.

(D) Eventualità che la Banca, il soggetto o la persona, svolga la stessa attività del cliente, intendendosi come tale non la stessa attività professionale del cliente, bensì la stessa attività oggetto del servizio di investimento prestato al cliente (Cfr. art. 33, comma 1, lett. d), Regolamento (UE) 2017/565)

Al riguardo, per "stessa attività" si intende la stessa attività oggetto del servizio di investimento prestato al cliente. Pertanto, la Banca si troverebbe in tale situazione di conflitto di interessi, qualora svolgesse in conto proprio la stessa attività svolta anche per conto del cliente nell'ambito della prestazione di un servizio di investimento.

Sono quindi riconducibili a tale tipologia di conflitto di interessi la prestazione del servizio di gestione di portafogli e lo svolgimento contestuale di un'attività di *proprietary trading* avente ad oggetto la stessa tipologia di strumenti finanziari.

In tal caso, infatti, gli interessi dell'intermediario connessi con le posizioni di rischio assunte nell'ambito dell'attività di *proprietary trading* potrebbero influenzare le scelte di investimento effettuate dall'intermediario stesso per conto dei clienti gestiti.

Per il punto di cui trattasi, non essendo state rilevate circostanze della specie, non si evidenziano possibili conflitti di interesse.

(E) Eventualità che la Banca, il soggetto o la persona, ricevono o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi (Cfr art. 33, co. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2017/565)

Questa tipologia di conflitto di interessi consiste nella eventualità che l'impresa di investimento riceva da una persona diversa dal cliente un incentivo, in relazione al servizio prestato al cliente, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle spese normalmente fatturate per tale servizio. Tale ipotesi si intende riferita esclusivamente agli incentivi diversi da quelli standard, cioè da quelli normalmente previsti dalla prassi di mercato a fronte di determinate attività.

Per il punto di cui trattasi, non essendo state rilevate circostanze della specie, non si evidenziano possibili conflitti di interesse.

Con riferimento al dettaglio delle attività di gestione delle situazioni di conflitto d'interesse determinate dal collocamento con sottoscrizione a fermo o garantita di strumenti finanziari, la Banca effettua le attività di seguito riportate:

- segnala per iscritto al cliente, all'atto del collocamento, l'esistenza del conflitto di interesse di cui trattasi;
- si impegna ad assumere un comportamento di neutralità rispetto al collocamento dei titoli della specie, equiparandolo in termini di evidenziazione agli altri strumenti collocati nel proprio catalogo prodotti;
- si impegna a non collegare l'esito del collocamento dei titoli della specie a sistemi di incentivazione interna.

Ciò posto, si ritiene, comunque, che le predette misure organizzative non evitino con ragionevole certezza un potenziale pregiudizio agli interessi dei clienti. La Banca, pertanto, fornisce alla clientela, al momento dell'apertura del rapporto titoli, apposita avvertenza (*disclosure*) e all'atto dell'effettuazione dell'operazione, segnala che la stessa genera un conflitto di interesse, oggetto di apposita *disclosure*.

Con riferimento al dettaglio delle attività di gestione delle situazioni di conflitto d'interesse determinate dal collocamento semplice di strumenti finanziari di propria emissione – la cui natura, semplicità strutturale e agevole confrontabilità con i tassi di mercato fanno ragionevolmente presumere che il conflitto di interesse insito nell'attività di collocamento di cui trattasi non si traduca in un pregiudizio per gli interessi dei clienti – la Banca provvede a:

- segnalare per iscritto al cliente, all'atto del collocamento, l'esistenza del conflitto di interesse di cui trattasi per tutte le tipologie di strumenti di propria emissione;
- esplicitare, nel caso di emissione di prestiti obbligazionari, la presenza di conflitto di interesse nel relativo prospetto informativo che deve essere consegnato al cliente all'atto del collocamento.

Per la gestione di eventuali conflitti di interessi in capo a singoli soggetti rilevanti²¹, la Banca garantisce il grado di indipendenza degli stessi, con le seguenti modalità²²:

- impedisce o controlla lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più clienti;
- garantisce la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi a clienti con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli dell'impresa;
- elimina ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività impedisce o limita l'esercizio da parte di qualsiasi persona di un'influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge i servizi di investimento o servizi accessori o le attività di investimento; impedisce o controlla la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi di investimento o servizi accessori o attività di investimento distinti, quando tale partecipazione può nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

I soggetti rilevanti e, in particolare, gli amministratori i componenti della Direzione Generale non devono:

- acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate (cfr. art. 184, comma 1, lett. a), del T.U.F.)
- comunicare informazioni privilegiate ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (cfr. art. 184, comma 1, lett. b), del T.U.F.)
- raccomandare o indurre altri, sulla base di informazioni privilegiate, al compimento di operazioni indicate nella lettera a) (cfr. art. 184, comma 1, lett. c), del T.U.F.)
- diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari;

²¹ Ai sensi dell'art. 2 del *Regolamento (UE) 2017/565* si definisce soggetto rilevante

- a) amministratore, socio o equivalente, dirigente o agente collegato dell'impresa;
- b) amministratore, socio o equivalente o dirigente di un agente collegato dell'impresa;
- c) dipendente dell'impresa o di un suo agente collegato, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi sono a disposizione e sotto il controllo dell'impresa o di un suo agente collegato e che partecipa alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte dell'impresa;
- d) persona fisica che partecipa direttamente alla prestazione di servizi all'impresa di investimento o al suo agente collegato nel quadro di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte dell'impresa.

²² Cfr. art. 34, comma 3, *Regolamento (UE) 2017/565*.

- effettuare, durante l'orario di lavoro, operazioni con una finalità diversa dalla semplice attività di investimento del patrimonio personale ovvero che possano incidere negativamente sull'espletamento della loro attività lavorativa e dei loro impegni contrattuali;
- accettare direttamente dai clienti procure, deleghe o incarichi, ai fini della stipulazione di contratti o effettuazione di operazioni su strumenti finanziari anche per conto corrente, per loro conto, se non previa autorizzazione del Consiglio di effettuare, in nome e per conto proprio ovvero in nome proprio ma per conto di terzi ovvero ancora per interposta persona, operazioni su strumenti finanziari, a fronte di una contropartita, corrisposta dagli investitori;
- essere cointestatari con i Clienti per contratti aventi ad oggetto prodotti finanziari o servizi di investimento; tale previsione è derogabile esclusivamente qualora l'operatore che concretamente effettui le operazioni afferenti tali rapporti sia diverso dall'operatore cointestatario, ove ciò non sia possibile, è necessario che l'operatore informi della circostanza la Direzione Generale affinché valuti il rischio di conflitto di interesse nei confronti della Banca e assuma le misure organizzative del caso – es. trasferimento del rapporto presso diversa filiale – qualora ravvisi che tale rischio sia alto;
- ricevere da terzi utilità sotto forma di denaro, beni o servizi diversi e ulteriori rispetto ai compensi normalmente percepiti per tali attività che, in ragione della natura o dell'entità possano indurre a tenere comportamenti in contrasto con gli interessi dei clienti o della "Banca";
- ritardare di informare, tenuto conto delle circostanze, gli altri componenti del C. di A., il C. di A., gli altri componenti del Collegio Sindacale o i propri superiori gerarchici delle situazioni o attività nelle quali potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con quelli della "Banca" (o qualora di tali interessi siano titolari prossimi congiunti) e di ogni altro caso in cui ricorrano rilevanti situazioni di convenienza personale, rispettando le decisioni assunte in proposito dai suddetti Organi aziendali o superiori gerarchici.

Gli amministratori, i sindaci, i dipendenti, eventuali consulenti finanziari ed i collaboratori della Banca' non possono utilizzare informazioni confidenziali ricevute dagli investitori o di cui comunque dispongano in ragione delle proprie funzioni per effettuare operazioni personali, anche per interposta persona.

Nei rapporti con la Banca, i soggetti di cui sopra possono compiere operazioni in strumenti finanziari per proprio conto esclusivamente secondo le modalità procedurali previste per la normale clientela e nel rispetto della presente normativa interna.

In particolare, la Banca adotta le regole di comportamento cui devono attenersi i dipendenti, i collaboratori, i consulenti ed i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nella prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori.

9. ALLEGATI

1. Scheda per la rilevazione Elenco dei Soggetti Rilevanti.